Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1982.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1980-81.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1980-81, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

(*Annata agraria* 1980-81)

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo Comune o Originario:	*Gruppo Comune o Originario* (1):
Balilla, Cripto, Rubino, Auro	Balilla o Cripto o Rubino o Auro
Balilla grana grossa o Balilla g.g.	Balilla grana grossa o Balilla g.g.
Gruppo Semifino:	*Gruppo Semifino* (1):
Rosa Marchetti, Lido, Titanio	Rosa Marchetti o R.M. o Lido o Titanio
Padano (Bahia), Maratelli, Monticelli, Italico Roncarolo, Piemonte, Romeo, Argo	Padano (Bahia) o Martelli o Monticelli o Italico o Piemonte o Romeo o Argo
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo Fino:	*Gruppo Fino* (1):
Ribe (Euribe), Ringo, Romanico, Europa, P. Marchetti, Radon, Veneria	Ribe (Euribe) o R.B. o Ringo o Romanico o Europa o P. Marchetti o Radon o Veneria
Rizzotto, S. Andrea	Rizzotto o S. Andrea
Vialone, Nero	Vialone o Nero
Gruppo Superfino:	*Gruppo Superfino* (1):
Arborio, Redi, Volano	Arborio o Redi o Volano
Roma, Baldo, Razza 77 o R. 77	Roma o Baldo o Razza 77 o R. 77
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna, Silla, Gritna	Italpatna o Silla o Gritna

RISO ESTERO

Risone	Riso
Gruppo Comune o Originario:	*Gruppo Comune o Originario* (1):
Yabani, Sabini, Cody, Colusa 1600, Caloro, Chacarero, Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo Semifino:	*Gruppo Semifino*:
Arkrose, Bluerose, Magnolia, Nato, Zenith, Gulfrose, 501, Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo Fino:	*Gruppo Fino* (1):
Dawn, Bluebonnet, Toro, Nira, Century Patna, Rexoro, Patna Grain, Belle Patna, Bluebelle, Lebonnet, Starbonnet, Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola, Agulha, Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava, Alicombo, Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta, Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso « gruppo ».

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo Comune o Originario

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione schiacciata.

Rubino: corta - tonda - piccola - perla centro-laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Auro: corta - tonda - media - perla centro-laterale - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla g.g.: semilunga - semitonda - media - perla centro-laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Semifino

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Titanio: semilunga - affusolata - media - perla assente o centro-laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro-laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli: semilunga - semiaffusolata - media - perla centro-laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte: semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro-laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone Nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Fino

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro-laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Romanico: molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro-laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

P. Marchetti: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Radon: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro-laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro-laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rizzotto: lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro-laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Nero: semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro-laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro-laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla centro-laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Silla: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Gritna: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo Comune o Originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo Semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe-Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lunga Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO

Gruppo Comune o Originario:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)	17,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Gruppi Semifino, Fino e Superfino:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5 %)	17,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ».

La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) La varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente « tabella » possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « Comune o Originario ».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo « Comune o Originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) *Impurità varietali*: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subìto, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subìto, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subìto, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(5940)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 1982.

Istituzione della riserva naturale orientata « Piana Grande della Majelletta ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato il notevole valore naturalistico della zona « Piana Grande della Majelletta » costituita in foresta demaniale, in provincia di Pescara, caratterizzata da formazioni di pascoli d'alta quota e da interessanti formazioni di faggete, di rilevante valore scientifico e naturalistico;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di fondamentale importanza per diverse specie di uccelli, come l'Aquila reale, compresi nell'allegato I della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato che detto biotopo è frequentato da Lupo appenninico e Gatto selvatico e che costituisce un'ambiente particolarmente adatto per la reintroduzione del Cervo e del Capriolo;

Considerato che detto biotopo ospita rilevanti popolazioni di Coturnice altrove in notevole diminuzione;

Considerato infine che detto biotopo costituisce un ambiente importante per diverse specie di mammiferi, uccelli e rettili inclusi nell'allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) dalla convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, in vigore in Italia dal 1° giugno 1982 e che prescrive che gli Stati membri proteggano gli habitat delle specie particolarmente protette;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978 e n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere favorevole espresso dalla giunta regionale d'Abruzzo con nota n. 1768 del 30 aprile 1982;

Considerato che detto biotopo confina con la riserva naturale « Valle dell'Orfento » istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 con la quale costituisce un tutto unico sul piano ambientale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo « Piana Grande della Majelletta » è costituito in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superfice di Ha 366 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché, dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, nonché la gestione del territorio competono al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreti 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Riserva Naturale Orientata
PIANAGRANDE DELLA MAIELLETTA
Comune di Caramanico Terme (PE)
Ha 366

0 1 km 2

(5873)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1982.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*), e secondo comma sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 17 novembre 1982, n. 1207, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 1207 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1983, sono rese esecutive a decorrere dal 1° gennaio 1983:

Per l'anno 1983 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 13 gennaio, lunedì 14 febbraio, mercoledì 16 marzo, giovedì 14 aprile, venerdì 13 maggio, mercoledì 15 giugno, venerdì 15 luglio, martedì 16 agosto, giovedì 15 settembre, venerdì 14 ottobre, lunedì 14 novembre, mercoledì 14 dicembre.

Riporti:

venerdì 14 gennaio, martedì 15 febbraio, giovedì 17 marzo, venerdì 15 aprile, lunedì 16 maggio, giovedì 16 giugno, lunedì 18 luglio, mercoledì 17 agosto, venerdì 16 settembre, lunedì 17 ottobre, martedì 15 novembre, giovedì 15 dicembre.

Compensi:

lunedì 17 gennaio, mercoledì 16 febbraio, venerdì 18 marzo, lunedì 18 aprile, martedì 17 maggio, venerdì 17 giugno, martedì 19 luglio, giovedì 18 agosto, lunedì 19 settembre, martedì 18 ottobre, mercoledì 16 novembre, venerdì 16 dicembre.

Spunta:

mercoledì 19 gennaio, giovedì 17 febbraio, lunedì 21 marzo, mercoledì 20 aprile, giovedì 19 maggio, lunedì 20 giugno, giovedì 21 luglio, lunedì 22 agosto, martedì 20 settembre, mercoledì 19 ottobre, venerdì 18 novembre, lunedì 19 dicembre.

Fogli:

giovedì 20 gennaio, lunedì 21 febbraio, mercoledì 23 marzo, giovedì 21 aprile, venerdì 20 maggio, mercoledì 22 giugno, venerdì 22 luglio, mercoledì 24 agosto, giovedì 22 settembre, venerdì 21 ottobre, martedì 22 novembre, mercoledì 21 dicembre.

Errori:

lunedì 24 gennaio, mercoledì 23 febbraio, venerdì 25 marzo, martedì 26 aprile, martedì 24 maggio, venerdì 24 giugno, martedì 26 luglio, venerdì 26 agosto, lunedì 26 settembre, martedì 25 ottobre, giovedì 24 novembre, venerdì 23 dicembre.

Titoli:

mercoledì 26 gennaio, venerdì 25 febbraio, martedì 29 marzo, giovedì 28 aprile, giovedì 26 maggio, martedì 28 giugno, giovedì 28 luglio, martedì 30 agosto, mercoledì 28 settembre, giovedì 27 ottobre, lunedì 28 novembre, mercoledì 28 dicembre.

Liquidazione:

venerdì 28 gennaio, lunedì 28 febbraio, giovedì 31 marzo, venerdì 29 aprile, lunedì 30 maggio, giovedì 30 giugno, venerdì 29 luglio, giovedì 1° settembre, venerdì 30 settembre, lunedì 31 ottobre, mercoledì 30 novembre, venerdì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

gennaio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
febbraio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
marzo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
aprile: 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 30;
maggio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
giugno: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
luglio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
agosto: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28;
settembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
ottobre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
novembre: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
dicembre: 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle 10 alle 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le 13,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5947)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1982.

Sottoscrizione da parte della Cassa depositi e prestiti, con la disponibilità del Fondo speciale di rotazione, di obbligazioni emesse da istituti di credito speciale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che ha costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, di lire 1.400 miliardi, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi di incentivazione;

Visto il comma quarto del predetto articolo che dispone che nella prima applicazione della citata legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentino al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro e non oltre trenta giorni da tale data, apposita domanda con la dimostrazione quantitativa del contributo specifico dell'operazione agli obiettivi del piano a medio termine;

Visto l'ultimo comma del già citato art. 52 della legge n. 526/82;

Viste le domande presentate dagli istituti di credito speciale;

Vista l'istruttoria tecnica espletata dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dall'art. 4, primo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Considerato che le scelte esplicitate dall'art. 52 della legge in parola di proporre una destinazione del Fondo a favore degli istituti di credito speciale sono legate all'obiettivo di mobilitare, attraverso questo strumento, un flusso di investimenti in campo industriale, edilizio e commerciale che abbia un impatto significativo sull'economia nazionale coerentemente agli obiettivi economici del piano a medio termine;

Considerata l'opportunità, attesa la diversità dei settori abilitati ad accedere al Fondo investimenti ed occupazione; di distinguere, in fase di prima applicazione della presente legge, detto Fondo in due parti:

a) 250 miliardi, in ragione alla proporzione degli investimenti e del valore aggiunto in edilizia residenziale rispetto al valore degli investimenti e del valore aggiunto nei settori indicati dalla legge, quale contributo del settore agli obiettivi del piano a medio termine, da attribuire alle sezioni di credito fondiario per il finanziamento delle costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al 70% in quote proporzionali al valore delle istanze pervenute;

b) 1.150 miliardi da attribuire agli istituti ed alle sezioni di credito speciale ai cui progetti di investimento è stato attribuito un indice di valore determinato dai seguenti pesi: 100% per il reddito di tutti i fattori produttivi (eccetto il lavoro) nel Mezzogiorno e per il reddito di lavoro nel resto del Paese, 132% per il reddito di lavoro nel Mezzogiorno e 68% per il reddito di altri fattori produttivi nel resto del Paese, al fine di fissare un ordine di priorità fra i progetti stessi;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti sottoscriverà, con la disponibilità del Fondo speciale di rotazione di cui alle norme citate in premessa, obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale sottoindicati, fino all'importo a fianco di ognuno specificato:

1ª *Quota*

SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO

Banco di Napoli	63.632
Banco S. Paolo	59.915
Banco di Sardegna	3.200
Banco di Sicilia	47.714
B.N.L.	6.371
Cariplo	69.168
Totale	250.000

2ª *Quota*

ISTITUTI E SEZIONI DI CREDITO SPECIALE

IMI	635.638
Sezione di credito industriale B.N.L.	34.887
Sezione di credito industriale Banco di Napoli	20.574
Sezione di credito industriale Banco di Sicilia	25.258
Centro Banca	29.820
Efibanca	51.454
Interbanca	7.826
Mediocredito Piemontese	21.724
Mediocredito Lombardo	60.386
Mediocredito Trentino-Alto Adige	3.757
Mediocredito Venezie	4.092
Mediocredito Friuli-Venezia Giulia	6.668
Mediocredito Ligure	14.508
Mediocredito Emilia-Romagna	4.923
Mediocredito Toscana	27.270
Mediocredito Umbria	24.803
Mediocredito Marche	5.550
Mediocredito Abruzzese	5.103
Mediocredito Lazio	11.181
Mediocredito Puglia	3.807
Mediocredito Calabria	0.048
CIS	33.102
IRFIS	66.979
Isveimer	47.794
IMI (Sezione credito navale)	2.848
Totale	1.150.000
Totale generale	1.400.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

(5946)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 ottobre 1982.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali in data 3 agosto 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974), in data 27 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975), in data 13 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975), in data 18 giugno 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979), in data 2 dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980), in data 25 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981), in data 2 giugno 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982), recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Considerato che recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato dubbi di ordine sanitario sull'impiego di dosi molto elevate di di-2-etilesileftalato e di di-isoottile adipato, impiegati quali additivi per materie plastiche ed elastomeri utilizzati nella fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;

Ritenuta l'opportunità di ridurre, in via cautelare, i livelli di esposizione di tali sostanze;

Ritenuto di adottare un'unica determinazione che riassuma e coordini i due pareri espressi in materia dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 30 giugno 1982 e del 30 settembre 1982;

Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 19 marzo 1982 e 6 settembre 1982;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

Sezione 1 - MATERIE PLASTICHE

Parte *B* - *Additivi*

Alle voci: « di-2-etilesile ftalato e di-2-etilesile adipato », le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego già previste sono sostituite dalle seguenti: « Solamente per alimenti dei tipi I.1 e V.3 di cui all'allegato III del decreto ministeriale 21 marzo 1973; nel caso di capsule, guarnizioni, tappi e simili, limitatamente agli alimenti del tipo I (con esclusione di carne e derivati e latte e derivati), del tipo IV e del tipo V ».

Sezione 2 - GOMME

Parte *B* - *Additivi per elastomeri*

Alle voci: « di-2-etilesile ftalato e di-2-etilesile-adipato », le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego già previste sono sostituite dalle seguenti: « Solamente per alimenti dei tipi I.1 e V.3 di cui all'allegato III del decreto ministeriale 21 marzo 1973; nel caso di capsule, guarnizioni, tappi e simili, limitatamente agli alimenti del tipo I (con esclusione di carne e derivati e latte e derivati), del tipo IV e del tipo V ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(5278)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare ad un unico contratto collettivo, presentata dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1982 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, approvata con decreto ministeriale 22 febbraio 1962, e da utilizzare per un unico contratto collettivo;

Vista la clausola di rivalutazione allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione della somma assicurata, da utilizzare per un unico contratto collettivo ed abbinata alla tariffa di rendita vitalizia differita (approvata con decreto ministeriale 22 febbraio 1962), presentata dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 novembre 1982. Fondo investimenti e occupazione - Approvazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali ai sensi dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il « Fondo per investimenti e occupazione »;

Visti gli articoli 56 e 65 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con i quali vengono stanziati 870 miliardi di lire di detto fondo per investimenti di competenza statale e regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché vengono dettate alcune norme procedurali per disciplinare l'effettiva utilizzazione delle somme stanziate;

Considerato che la finalità delle norme sopra citate è quella di contribuire, attraverso l'attivazione di progetti prontamente eseguibili, al sostegno degli investimenti pubblici, secondo gli obiettivi e nella logica del piano triennale 1982-84;

Viste le richieste al riguardo pervenute dalle varie amministrazioni dello Stato;

Vista la relazione tecnica n. 2/4624 in data 9 ottobre 1982, predisposta dal nucleo di valutazione di cui all'art. 4 della legge n. 181/82, che ai fini della ripartizione dei fondi disponibili ai sensi del succitato art. 56 impiega criteri basati, tra l'altro, sulla attribuzione di un peso del 50% al valore aggiunto incrementale generato dal progetto a regime, del 25% al valore dell'occupazione aggiuntiva e del 25% al valore aggiunto incrementale nel Mezzogiorno;

Tenuto conto delle proposte con detta relazione formulate;

Udite le argomentazioni dei componenti del comitato in merito alle proposte avanzate;

Delibera:

A) Sono approvati i seguenti progetti o loro lotti funzionali presentati dalle amministrazioni dello Stato per i quali vengono assegnate le somme a fianco di ciascuno indicate:

Ministero dell'agricoltura: 3 progetti: interventi per il completamento impianti agro-alimentari, completamento opere irrigue, interventi per le aziende agro-zootecniche sperimentali e didattiche di Lucca, Siena, Pieve S. Stefano, Follonica, Viterbo, L'Aquila, Potenza e Pescara L. 23,1 MLD.

Ministero dei trasporti: 3 progetti: interventi, da realizzare nel prossimo triennio, relativi alla costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (L. 151,0 MLD), della ferrovia Napoli-Poggioreale-Pomigliano d'Arco (S.F.S.M. - Strade ferrate secondarie e meridionali) (L. 61,0 MLD), l'aeroporto di Genova (L. 25,2 MLD) L. 237,2 MLD.

Ministero della pubblica istruzione: 1 progetto: realizzazione delle opere edilizie nell'area di Tor Vergata per l'Università di Roma L. 32,0 MLD.

Ministero per i beni culturali: 25 progetti: area centro piemontese, area centro lombarda, civiltà delle Ville Venete, Teatri storici del Veneto, Venezia, Castello Miramare, Lazzaretto di Verona, area centro Padova, Ferrara e gli Estensi, Certosa di Parma, Museo ceramiche di Faenza, area romagnola, castelli della Lunigiana, civiltà toscana, architettura romanica della Liguria, teatri storici delle Marche, Mole Vanvitelliana, fortezze del Cardinale Albornoz, Roma: patrimonio architettonico, Aquileia, città e necropoli d'Etruria, architettura romana nel Lazio, Classe (Ravenna), modelli e sistemi museali, centri di restauro, biblioteche L. 34,0 MLD.

B) Sono stabilite le seguenti condizioni per l'erogazione dei relativi finanziamenti:

1. Le amministrazioni suddette, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avranno un termine perentorio di novanta giorni per indire l'appalto delle opere.

Di tale adempimento daranno immediata comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica che provvederà tempestivamente ad attivare le procedure necessarie per l'assegnazione del finanziamento.

Trascorso inutilmente il suddetto termine di novanta giorni, l'assegnazione verrà considerata decaduta dal CIPE che, contestualmente, provvederà ad una diversa allocazione delle somme disponibili.

2. Per far fronte agli oneri connessi alla revisione prezzi, in base alle norme vigenti per le opere pubbliche e a quelli per gli imprevisti che dovessero insorgere nell'esecuzione delle opere, le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti in parola dovranno provvedere ad un congruo accantonamento che dovrà essere opportunamente correlato al tipo di opera. In ogni caso eventuali ulteriori fabbisogni finanziari saranno a carico del bilancio delle amministrazioni interessate.

3. Dovrà essere inviato al Ministero del bilancio e della programmazione economica il testo del bando di gara e dello schema di convenzione o di contratto secondo la forma prescelta dall'amministrazione appaltante per pervenire all'aggiudicazione dei lavori ed alla relativa esecuzione dell'intervento, dai quali dovrà risultare che l'effettivo inizio dei lavori dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

4. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è incaricato di verificare, periodicamente, l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati e di riferire al CIPE anche per gli eventuali adempimenti di competenza.

5. Il trasferimento delle somme stanziate per il Fondo investimento occupazione, dal relativo capitolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica alle amministrazioni destinatarie dei fondi stessi, avverrà con decreto del Ministro del tesoro su apposito capitolo all'uopo istituito presso ciascuna amministrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(5999)

Deliberazione 12 novembre 1982. Fondo investimenti e occupazione - Approvazione dei progetti presentati dalle amministrazioni regionali ai sensi dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il « Fondo per investimenti e occupazione »;

Visti gli articoli 56 e 65 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con i quali vengono stanziati 870 miliardi di lire di detto fondo per investimenti di competenza statale e regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché vengono dettate alcune norme procedurali per disciplinare l'effettiva utilizzazione delle somme stanziate;

Considerato che la finalità delle norme sopra citate è quella di contribuire, attraverso l'attivazione di progetti prontamente eseguibili, al sostegno degli investimenti pubblici, secondo gli obiettivi e nella logica del piano triennale 1982-84;

Viste le richieste al riguardo pervenute dalle varie amministrazioni regionali;

Vista la relazione tecnica n. 2/4624 in data 9 ottobre 1982, predisposta dal nucleo di valutazione di cui all'art. 4 della legge n. 181/82, che ai fini della ripartizione dei fondi disponibili ai sensi del succitato art. 56 impiega criteri basati, tra l'altro, sulla attribuzione di un peso del 50% al valore aggiunto incrementale generato dal progetto a regime, del 25% al valore dell'occupazione aggiuntiva e del 25% al valore aggiunto incrementale nel Mezzogiorno;

Tenuto conto delle proposte con detta relazione formulate;

Udite le argomentazioni dei componenti del comitato in merito alle proposte avanzate;

Delibera:

A) Sono approvati i seguenti progetti o loro lotti funzionali presentati dalle amministrazioni regionali per i quali vengono assegnate le somme a fianco di ciascuno indicate:

1) *Regione Sardegna*: 1 progetto concernente la valorizzazione ittica delle lagune sarde, da effettuare nel prossimo triennio, relativo agli stagni di S. Giusta (I e II lotto), Corru S'ittiri (Oristano), Avalé su Petrosu (Orosei-Nuoro), Is Benas, Tortolì L. 35,4 MLD.

2) *Regione Sicilia*: 7 progetti per il completamento della rete ospedaliera della regione, per il prossimo triennio: interventi sull'ospedale multizonale Regina Margherita - Messina (L. 1,5 MLD), ospedale S. Vincenzo - Lipari (L. 12,4 MLD), ospedale generale - Sciacca (L. 3,0 MLD), ospedale generale multizonale S. Giovanni di Dio - Agrigento (L. 30,0 MLD), ospedale generale S. Vincenzo - Taormina (L. 20,1 MLD), ospedale generale multizonale Villa Sofia - Palermo (L. 11,0 MLD), ospedale generale - Canicattì (L. 18,0 MLD) L. 96,0 MLD.

3) *Regione Lazio*: 4 progetti: Consorzio di bonifica della Maremma etrusca - Viterbo, Consorzio per la bonifica dell'agro romano - Roma, E.R.S.A.L. - Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese L. 25,5 MLD.

4) *Regione Abruzzo*: 2 progetti per il prossimo anno: interventi per il rimboschimento dei terreni nuovi e miglioramenti dei boschi degradati (L. 27,2 MLD) e interventi di difesa costa abruzzese adriatica (L. 34,2 MLD) L. 61,4 MLD.

5) *Regione Umbria*: 3 progetti per il prossimo triennio: interventi relativi alla irrigazione comprensorio Trasimeno - comuni di Paciano e Castiglion del Lago, irrigazione nell'Alta Valle del Tevere nei comuni di Citerna, S. Giustino, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Umbertide, Montone e Perugia e il potenziamento della struttura di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Molino cooperativo intercomunale di Amelia) L. 25,1 MLD.

6) *Regione Veneto*: 2 progetti: la forestazione produttiva, da completare nel prossimo biennio (L. 33,8 MLD), bonifica integrale lago di Garda da realizzare nel prossimo triennio (L. 26,0 MLD) L. 59,8 MLD.

7) *Regione Piemonte*: 2 progetti: risanamento, nel prossimo triennio, delle acque nell'area metropolitana torinese (L. 53,2 MLD) e risanamento del bacino della Valle Scrivia (L. 11,6 MLD) L. 64,8 MLD.

8) *Regione Toscana*: 1 progetto: completamento dello scolmatore di piena dell'Arno da realizzare entro ventisette mesi L. 47,0 MLD.

9) *Regione Lombardia*: 1 progetto: bonifica integrale del lago di Garda, da realizzare nel prossimo triennio L. 50,0 MLD.

10) *Regione Molise*: 1 progetto: difesa della costa molisana adriatica L. 8,3 MLD.

11) *Regione Marche*: 1 progetto: difesa costa marchigiana adriatica L. 50,4 MLD.

12) *Regione Emilia-Romagna*: 1 progetto: difesa della costa romagnola adriatica L. 20,0 MLD.

B) Sono stabilite le seguenti condizioni per l'erogazione dei relativi finanziamenti:

1. I finanziamenti sono concessi alle amministrazioni regionali che hanno presentato i progetti approvati.

Le amministrazioni regionali suddette, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avranno un termine perentorio di centoventi giorni per procedere all'appalto delle opere ed alla conseguente consegna dei lavori con contestuale apertura dei cantieri.

Di tale adempimento daranno tempestiva comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica che constatata a mezzo di propri esperti e con l'impiego di idonee procedure l'effettiva apertura dei cantieri, attiverà l'operazione di erogazione della prima quota del 20% del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, alla quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà ad accreditare le somme, di cui al precedente elenco, in apposito conto infruttifero.

Trascorso inutilmente il suddetto termine di centoventi giorni, la concessione verrà considerata decaduta dal CIPE che, contestualmente, provvederà ad una diversa allocazione delle somme disponibili.

2. I successivi pagamenti in favore delle regioni in quote non inferiori al 20% ciascuna, avverranno, da parte della Cassa depositi e prestiti, a fronte di comprovato stato di avanzamento dei lavori e di altri documenti giustificativi della spesa, trasmessi ed asseverati da parte delle regioni stesse.

3. Per far fronte agli oneri connessi alla revisione prezzi, in base alle norme vigenti per le opere pubbliche e a quelli per gli imprevisti che dovessero insorgere nell'esecuzione delle opere, le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti in parola dovranno provvedere ad un congruo accantonamento che dovrà essere opportunamente correlato al tipo di opera. In ogni caso eventuali ulteriori fabbisogni finanziari saranno a carico del bilancio delle amministrazioni interessate.

4. Dovrà essere inviato al Ministero del bilancio e della programmazione economica il testo del bando di gara e dello schema di convenzione o di contratto secondo la forma prescelta dall'amministrazione appaltante per pervenire all'aggiudicazione dei lavori ed alla esecuzione dell'intervento.

5. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è incaricato di verificare, periodicamente, l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati e di riferire al CIPE anche per gli eventuali adempimenti di competenza.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6000)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 322, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Trombini Norina, nata il 14 agosto 1916 a Ravenna. — Partigiana animata da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto come una delle più valide collaboratrici e fiancheggiatrici delle forze partigiane romagnole. Oltre ad una feconda attività nel settore della propaganda, dell'equipaggiamento dei partigiani della zona e del mantenimento dei collegamenti fra le varie formazioni del ravennate, svolgeva una intensa e preziosa opera informativa, particolarmente rischiosa perché effettuata in territorio occupato dal nemico, riuscendo a trasmettere importantissime notizie agli alleati ormai vicini e contribuendo, così, con il suo coraggioso comportamento, alla liberazione della Patria. — Porto Corsini, 3 giugno 1944-30 dicembre 1944.

Croci

Tozzi Gino, nato il 22 aprile 1924 a Castelnuovo Berardenga (Siena). — Fervente patriota si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Promosso comandante di squadra, durante il lungo periodo di intensa attività partigiana, riusciva a realizzare molteplici e rischiose azioni di sabotaggio che infliggevano all'avversario notevoli perdite di uomini e di materiali. Valle Maira, 8 giugno 1944-8 maggio 1945.

Turrina Marcellino, nato il 19 agosto 1921 a Valeggio sul Mincio (Verona). — Allievo ufficiale di complemento, fedele alle leggi dell'onore rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria per aderire al movimento della Resistenza, prodigandosi con energia nell'organizzazione e nella realizzazione di molteplici azioni di guerra che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e materiali. Individuato nella zona come attivo patriota veniva catturato; sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Deportato nel campo di concentramento di Bolzano veniva liberato durante le giornate insurrezionali. Zona d'operazioni (Verona) maggio 1944-aprile 1945.

(5660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1982-83.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 del 27 luglio 1982, e in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento (CEE) n. 2457/82 dell'8 settembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1982-83, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1982, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1668/82 del 28 giugno 1982, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, e in particolare l'art. 3;

Nell'adunanza del 25 novembre 1982;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 39, del regolamento (CEE) n. 337/79 i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2457/82 dell'8 settembre 1982, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate dall'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

alcole neutro buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96°;

alcole con gradazione inferiore a 96° ma non inferiore a 92°.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti consegnati dagli obbligati alle prestazioni viniche ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79;

c) stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 settembre 1983, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2457/82 sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 15 settembre 1982 della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nell'elenco di cui alla successiva lettera *d)*;

d) elenco, per ciascuna materia prima, delle bollette di consegna relative alla partita di alcole messa a disposizione;

e) dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

f) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.062,40 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 1.997,95 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto entro novanta giorni dalla consegna del prodotto, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato fino al 31 dicembre 1983, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo contratto a trattativa privata, al titolare della distilleria in cui trovasi depositato il prodotto.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Minisro-Presidente: BARTOLOMEI

(5998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 7 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1391,800	1391,800	—	1391,800	1391,75	1391,75	1391,700	1391,800	1391,800	1391,80
Dollaro canadese	1121 —	1121 —	—	1121 —	1121,75	1121 —	1121,200	1121 —	1121 —	1121 —
Marco germanico .	578 —	578 —	—	578 —	578,10	578 —	578,050	578 —	578 —	578 —
Fiorino olandese	523,500	523,500	—	523,500	524,30	523,50	523,400	523,500	523,500	523,50
Franco belga .	29,425	29,425	—	29,425	29,47	29,45	29,420	29,425	29,425	29,42
Franco francese	204,100	204,100	—	204,100	204,30	204 —	204,100	204,100	204,100	204,10
Lira sterlina .	2268,250	2268,250	—	2268,250	2266 —	2268,25	2268 —	2368,250	2368,250	2268,25
Lira irlandese	1920 —	1920 —	—	1920 —	1926,45	—	1925 —	1920 —	1920 —	—
Corona danese	164,100	164,100	—	164,100	164,20	164,10	164,150	164,100	164,100	164,10
Corona norvegese .	200,150	200,150	—	200,150	200,15	200,15	200,200	200,150	200,150	200,15
Corona svedese .	190,230	190,230	—	190,230	190,25	190,10	189,930	190,230	190,230	190,25
Franco svizzero .	679,430	679,430	—	679,430	680 —	679,40	679,400	679,430	679,430	679,45
Scellino austriaco . .	82,123	82,123	—	82,123	82,18	82,10	82 —	82,123	82,123	82,12
Escudo portoghese . .	14,500	14,500	—	14,500	15,20	14,50	15 —	14,500	14,500	14,50
Peseta spagnola . .	10,982	10,982	—	10,982	10,97	11 —	11,030	10,982	10,982	10,98
Yen giapponese . . .	5,753	5,753	—	5,753	5,747	5,75	5,748	5,753	5,753	5,75
E.C.U. .	1334,770	1334,770	—	1334,770	—	—	1334,770	1334,770	1334,770	—

Media dei titoli del 7 dicembre 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935 .	38,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	93,825
» 5,50% » » 1969-84 .	86,350
» 6% » » 1970-85 .	82,350
» 6% » » 1971-86 .	78 —
» 6% » » 1972-87 .	75,775
» 9% » » 1975-90 .	73,400
» 9% » » 1976-91 .	72,100
» 10% » » 1977-92 .	76,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,525
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83 . .	99,750
» » » » 1-10-1980/83 .	100,100
» » » » 1- 9-1981/83 . .	99,925
» » » » 1-10-1981/83 .	99,825
» » » » 1-11-1981/83 .	99,625
» » » » 1-12-1981/83 .	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	98,100
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,150
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,725
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,625
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,125
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,925
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,625
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,350
» » » » 1- 5-1982/86 . .	97,925
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 . .	99,475
» » » 18% 1- 7-1983 . .	99,925
» » » 12% 1-10-1983	94,425
» » » 12% 1- 1-1984 .	93,125
» » » 12% 1- 4-1984 . . .	91,675
» » » 18% 1- 4-1984	99,325
» » » 12% 1-10-1984	89,175
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1391,750
Dollaro canadese	1121,100
Marco germanico	578,025
Fiorino olandese	523,450
Franco belga	29,422
Franco francese	204,100
Lira sterlina	2268,125
Lira irlandese	1922,500
Corona danese	164,125
Corona norvegese	200,175
Corona svedese	190,080
Franco svizzero	679,415
Scellino austriaco	82,061
Escudo portoghese	14,750
Peseta spagnola	11,066
Yen giapponese	5,750
E.C.U.	1334,770

Accreditamento di agente di cambio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 282, il dott. Riccardo Lais, agente di cambio della borsa valori di Roma, è stato accreditato per le operazioni su titoli da eseguirsi presso la Direzione generale del debito pubblico.

(5951)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo S. Cristoforo a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 6 marzo 1970, rep. 161523, reg. soc. 2069/74;

2) società cooperativa edilizia Ragecasa a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 11 febbraio 1972, rep. 36360, reg. soc. 643/72;

3) società cooperativa edilizia Victoriae a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 22 luglio 1977, rep. 41084, reg .soc. 3565/77;

4) società cooperativa edilizia Piloti Aviazione Commerciale a r.l., in Roma, costituita per rogito Bianchi in data 21 febbraio 1968, rep. 36381, reg. soc. 279;

5) società cooperativa edilizia Palatinae a r.l., in Roma, costituita per rogito Giambelluca in data 27 febbraio 1970, rep. 5233, reg. soc. 1157/70;

6) società cooperativa prod. lav. Cop-Edil a r.l., in Roma, costituita per rogito Vitti in data 17 febbraio 1977, rep. 62011, reg. soc. 1660/77;

7) società cooperativa edilizia Clovia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 10 novembre 1971, rep. 20582, reg. soc. 3928/71;

8) società cooperativa edilizia Eur-Sud a r.l., in Roma, costituita per rogito Michele Giuliano in data 11 marzo 1975, rep. 8761, reg. soc. 1031/75;

9) società cooperativa edilizia Eur a r.l., in Roma costituita per rogito Vomero in data 18 settembre 1975, rep. 144277, reg. soc. 3120/75;

10) società cooperativa edilizia Clivia 76 a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 22 luglio 1976 rep. 16607, reg. soc. 3276/76;

11) società cooperativa edilizia La Base a r.l., in Roma, costituita per rogito Millozza in data 28 maggio 1971, rep. 445, reg. soc. 2767/71;

12) società cooperativa edilizia Calabria Nostra a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 1° aprile 1971, rep. 61427, reg. soc. n. 1435/71;

13) società cooperativa edilizia Conedilco Quadrifoglio a r.l., in Roma, costituita per rogito di Fabio in data 24 febbraio 1971, rep. 5818/1726, reg. soc. 762/71;

14) società cooperativa edilizia Conedilco Indivisibile a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Fabio in data 24 febbraio 1971, rep. 5820/1727, reg. soc. 761/71;

15) società cooperativa edilizia Edilfamiglia - Roma - Società Cooperativa Edilizia fra Capi di Famiglie Numerose a r.l., in Roma, costituita per rogito Capozzi in data 9 febbraio 1969, rep. 9652, reg. soc. 593/69;

16) società cooperativa edilizia Consorzio 1802 a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 10 settembre 1971, rep. 144878, reg. soc. 3210/71;

17) società cooperativa edilizia Fiammetta 2810 a r.l., in Roma, costituita per rogito Imbellone in data 24 novembre 1970, rep. 13598, reg. soc. 133/71.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) società cooperativa edilizia Il Cavaliere dell'Immacolata a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace coad. Cavallaro in data 23 gennaio 1959, rep. 92158, reg. soc. 288;

2) società cooperativa edilizia Deca 73 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Nigris in data 5 gennaio 1973, rep. 2556, reg. soc. 1117/73;

3) società cooperativa edilizia Acli Laurentino n. Undici a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 9 giugno 1971, rep. 7819, reg. soc. 2412;

4) società cooperativa edilizia Sailing Boat 4752 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace coad. Franci in data 27 agosto 1971, rep. 143830, reg. soc. 3294;

5) società cooperativa edilizia Regione Lazio 12 a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 21 ottobre 1974, rep. 94278, reg. soc. 4769;

6) società cooperativa edilizia Autovox Trentunesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 24 settembre 1971, rep. 25102, reg. soc. 893/72;

7) società cooperativa edilizia Unione Telefonica a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 9 marzo 1972, rep. 9489, reg. soc. 1497/72;

8) società cooperativa edilizia Avvenire a r.l., in Bracciano (Roma), costituita per rogito Gualtieri in data 15 marzo 1975, rep. 316, reg. soc. 1277/75;

9) società cooperativa edilizia Castelli a r.l., in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Raiti in data 26 maggio 1975, rep. 41215, reg. soc. 2306/75;

10) società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 8 maggio 1971, rep. 22635, reg. soc. 1430;

11) società cooperativa edilizia Nastro Azzurro a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 6 aprile 1973, rep. 20473, reg. soc. 1676;

12) società cooperativa edilizia del Cassinate a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito D'Amelio in data 7 giugno 1972, rep. 19587, reg. soc. 283/72;

13) società cooperativa edilizia Cittadella Di Cassino a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 2 dicembre 1972, rep. 13141, reg. soc. 331/73;

14) società cooperativa edilizia Casa Nostra a r.l., in Isola Liri (Frosinone), costituita per rogito Lajola in data 17 novembre 1972, rep. 29165, reg. soc. 306/73;

15) società cooperativa edilizia «Edilizia Isolana» a r.l., in Isola Liri (Frosinone), costituita per rogito Verde in data 9 maggio 1974, rep. 26128, reg. soc. 465/74;

16) società cooperativa edilizia La Pinta a r.l., in Sora (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 10 settembre 1975, rep. 63477, reg. soc. 552;

17) società cooperativa edilizia Monte Romano 75 a r.l., in Monte Romano (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 15 marzo 1975, rep. 3602, reg. soc. 2362;

18) società cooperativa agricola Monte Burno a r.l., in Borgorose (Rieti), costituita per rogito Aquilecchia in data 13 giugno 1976, rep. 407, reg. soc. 1140;

19) società cooperativa agricola 3C (Cooperativa Civitese Cavalli) a r.l., in Cittaducale (Rieti), costituita per rogito Ciccconetti in data 20 maggio 1977, rep. 9058, reg. soc. 1203;

20) società cooperativa edilizia Fonte Cerro a r.l., in Contigliano (Rieti), costituita per rogito Gianfelice in data 7 giugno 1974, rep. 32766, reg. soc. 978;

21) società cooperativa edilizia «Cooperativa Edilizia Tre Laghi» a r.l., in Castel S. Angelo (Rieti), costituita per rogito Suglia in data 17 settembre 1977, rep. 21634, reg. soc. 1232;

22) società cooperativa Mista Turismo Fondano a r.l., in Fondi (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 24 luglio 1969, rep. 16982, reg. soc. 2420;

23) società cooperativa edilizia Pestallo Due a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 24 giugno 1975, rep. 16525, reg. soc. 4421;

24) società cooperativa edilizia Sedia del Papa a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 31 marzo 1973, rep. 3584, reg. soc. 3584.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ente per lo sviluppo della cooperazione edilizia «ENCE» a r.l., in Roma, costituita per rogito Nicolò in data 24 novembre 1975, rep. 53084, reg. soc. 3997/75;

2) società cooperativa edilizia Pandanali a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. Butera in data 20 febbraio 1974, rep. 731562, reg. soc. 1789/74;

3) società cooperativa edilizia Somalcasa Undicesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Luigi Mauro in data 13 novembre 1970, rep. 47399, reg. soc. 96/71;

4) società cooperativa edilizia Libertas 1974 a r.l., in Roma, costituita per rogito Califano coad. Dobbici in data 8 marzo 1974, rep. 801626/22858, reg. soc. 3190/74;

5) società cooperativa edilizia Diferag a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 24 novembre 1971, rep. 35773, reg. soc. 3667;

6) società cooperativa edilizia Amicizia Due a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 16 febbraio 1974, repertorio 18832, reg. soc. 1165/74;

7) società cooperativa edilizia Fricoop Cooperativa Edilizia a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 28 maggio 1974, rep. 7342, reg. soc. 2992/74;

8) società cooperativa edilizia Roma 20 Seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 27 maggio 1975, rep. 327298, reg. soc. 2079/75;

9) società cooperativa prod. lav. Daily American a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 22 luglio 1977, rep. 252870/6611, reg. soc. 3863/77;

10) società cooperativa edilizia Lucullo 65 a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso coad. Bernardini in data 17 settembre 1964, rep. 30350, reg. soc. 4071;

11) società cooperativa prod. lav. Coop. Strade a r.l., in Roma, costituita per rogito Bissi in data 5 maggio 1978, rep. 1036, reg. soc. 2034/78;

12) società cooperativa edilizia Labor et Fides a r.l., in Roma, costituita per rogito Nicolò in data 18 novembre 1975, rep. 53021, reg. soc. 3889/75;

13) società cooperativa edilizia Uruguai I a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 10 settembre 1976, rep. 49957, reg. soc. 3908/76;

14) società cooperativa edilizia Santa Marinella Sopramare a r.l., in Roma, costituita per rogito Armati in data 7 maggio 1976, rep. 40918, reg. soc. 2246/76;

15) società cooperativa edilizia Nova Italia a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 8 aprile 1971, rep. 1421 reg. soc. 1271/71;

16) società cooperativa edilizia Campioni a r.l., in Roma, costituita per rogito Staderini in data 18 febbraio 1975, rep. 815739, reg. soc. 1062/75;

17) società cooperativa edilizia Villa delle Zagare a r.l., in Roma, costituita per rogito Minurale in data 22 marzo 1954, rep. 48048, reg. soc. 1300;

18) società cooperativa edilizia Domus Iuvenum a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 23 novembre 1970, rep. 5033, reg. soc. 112/71;

19) società cooperativa edilizia Somalcasa Ventesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Luigi Mauro in data 10 dicembre 1970, rep. 47634, reg. soc. 357/1;

20) società cooperativa edilizia La Quercia a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 14 settembre 1973, rep. 66829, reg. soc. 5206/73;

21) società cooperativa edilizia Il Topazio a r.l., in Bracciano (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 13 novembre 1975, rep. 66639, reg. soc. 3761/75;

22) società cooperativa edilizia L'Orchidea a r.l., in Bracciano (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 13 novembre 1975, rep. 66636, reg. soc. 3760/75;

23) società cooperativa edilizia Il Frassino a r.l., in Bracciano (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 13 novembre 1975, rep. 66642, reg. soc. 3762/75;

24) società cooperativa edilizia Il Garofano Fiorito a r.l., in Bracciano (Roma), costituita per rogito Marasco in data 11 maggio 1974, rep. 477083, reg. soc. 3413/74.

(5842)

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania (Umanesimo) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranchello in data 4 aprile 1974, rep. 440951, reg. soc. 1003;

2) società cooperativa edilizia S. Giacomo Maggiore a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 17 settembre 1974, rep. 56324, reg. soc. 1948;

3) società cooperativa edilizia Silvana a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 19 luglio 1976 rep. 28917, reg. soc. 207/76;

4) società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., in Casagiove (Caserta), costituita per rogito D'Alessio in data 29 novembre 1969, rep. 18066, reg. soc. 112/69;

5) società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 9 luglio 1974, rep. 76728, reg. soc. 5650/6727;

6) società cooperativa edilizia Mena a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 14 maggio 1975, rep. 77451, reg. soc. 6028/7103;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Amalfi Coop.va a r.l., in Amalfi (Salerno), costituita per rogito Barela in data 26 novembre 1977, rep. 16972, reg. soc. 514/77;

8) società cooperativa edilizia S. Luigi a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 15 gennaio 1974, rep. 11674, reg. soc. 5549/6626;

9) società cooperativa edilizia La Lanterna a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 25 giugno 1974, rep. 805, reg. soc. 1014;

10) società cooperativa agricola C.AL.UN. a r.l., in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 9 ottobre 1978, rep. 91018, reg. soc. 1442.

(5769)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze», in Firenze.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 i poteri conferiti al dott. Attilio D'Alessandro, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze», in Firenze, sono stati prorogati fino al 15 febbraio 1983.

(5781)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cassia Vetus», in Roma

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Cassia Vetus», in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1982.

(5782)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 7 ottobre 1982, concernente l'adeguamento delle tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici, meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1982, alla pagina 8128, al nono comma delle premesse, dove è scritto: «(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1973)», deve leggersi: «(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 23 marzo 1973)».

(6022)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tartano

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1982, n. 20680, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Tartano (Sondrio), adottato con deliberazione consiliare 21 febbraio 1980, n. 2.

(5820)

Variante al piano regolatore generale del comune di Voghera

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 settembre 1982, n. 1081, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, del comune di Voghera (Pavia). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella Segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 216, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 315, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, formata dalla commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1982, registro n. 13 Difesa, foglio n. 168, con cui il succitato decreto ministeriale 3 agosto 1981 è stato annullato, essendo stata riscontrata l'esistenza di errori e vizi di procedura compiuti nella valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti idonei;

Visti gli atti con cui la commissione giudicatrice, all'uopo riconvocata, ha proceduto a rinnovare la valutazione dei titoli dei concorrenti già compresi nella graduatoria approvata con il menzionato decreto ministeriale 3 agosto 1981 ed a formare conseguentemente una nuova graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità dei predetti atti e degli altri atti del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1) mar. capo au. s.p. Ardagna Vito (nato il 28 settembre 1943) punti 45,05
2) mar. ord. g. (t) s.p. Caridi Domenico (nato il 18 febbraio 1945) » 44,55
3) serg. magg. f. s.p. Salvetti Aniello (nato il 28 agosto 1950) » 44,15
4) serg. magg. suss. s.p. Pascale Giuseppe (nato il 24 febbraio 1947) » 44,05
5) mar. ord. f. s.p. Franchi Sante (nato il 6 febbraio 1949) » 43,75
6) mar. ord. a. s.p. Di Tullio Eugenio (nato il 5 gennaio 1941) » 42,55
7) mar. capo au. s.p. Casucci Paolo (nato il 13 ottobre 1945) » 41,05
8) mar. ord. a. s.p. Palatucci Giuseppe (nato il 2 dicembre 1947) » 40,70

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. capo au. s.p. Ardagna Vito . punti 45,05
2) mar. ord. g. (t) s.p. Caridi Domenico . » 44,55
3) serg. magg. f. s.p. Salvetti Aniello . » 44,15

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. suss. s.p. Pascale Giuseppe punti 44,05
2) mar. ord. f. s.p. Franchi Sante . . . » 43,75
3) mar. ord. a. s.p. Di Tullio Eugenio . . » 42,55
4) mar. capo au. s.p. Casucci Paolo . . . » 41,05
5) mar. ord. a. sp. Palatucci Giuseppe . . » 40,70

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1982
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 332

(5827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di mineralogia, petrografia e geochimica, facoltà di scienze via Archirafi, 36, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, presso l'orto botanico, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di matematica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Archirafi, 34 secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9,00;
seconda prova: 13 gennaio 1983, ore 9,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 7, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di diritto tributario, facoltà di giurisprudenza, piazza Bologni, 8, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 8,00;
seconda prova: 10 febbraio 1983, ore 8,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di matematica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Archirafi, 34, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1983, ore 9,00;
seconda prova: 8 gennaio 1983, ore 9,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di macchine, facoltà di ingegneria, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 10,00;
seconda prova: 14 gennaio 1983, ore 10,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, viale delle Scienze, facoltà di agraria, istituto economia e politica agraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 10,00;
seconda prova: 2 febbraio 1983, ore 9,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 116, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di applicazioni e impianti nucleari, facoltà di ingegneria, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9,00;
seconda prova: 13 gennaio 1983, ore 9,00.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto zoologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 9,00;
seconda prova: 11 gennaio 1983, ore 9,00.

(5928)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di L'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova: 28 gennaio 1983, ore 9.

(5923)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, istituto di meccanica teorica ed applicata, viale Ungheria, 43, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 4 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, istituto di fisica tecnica e di tecnologie industriali, viale Ungheria n. 43, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 13;
seconda prova: 27 gennaio 1983, ore 10.

(5924)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di elettronica, facoltà di ingegneria, via di S. Marta, 3, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 15.

(5925)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - Istituto Mineralogia e petrografia, aula B, città universitaria di Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

(5964)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Siena

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 17, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di giurisprudenza, piazza San Francesco - Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze economiche e bancarie, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di tecnica economica, facoltà di scienze economiche e bancarie, piazza San Francesco, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9,30.

(5965)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Macerata

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 31, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Macerata, istituto di filologia classica, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 8,30.

(5966)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a trecentoundici posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Considerato l'elevato numero di domande complessivamente pervenute, non è stato possibile procedere, per motivi tecnico-organizzativi, alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a trecentoundici posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1982.

Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1983.

(6030)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 268, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1982 (per il gruppo di posti di cui alla lettera *A)* dell'art. 1 del bando) e 17 e 18 dicembre 1982 (per il gruppo di posti di cui alla lettera *B)* dell'art. 1 del bando), sono rinviate ed avranno luogo in Roma nei giorni e nella sede sottoindicati con inizio alle ore 8,30:

Per il gruppo di venti posti di cui alla lettera A) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 7 marzo 1983;

seconda prova scritta: 8 marzo 1983,

presso il palazzo dello Sport (PALAEUR), piazzale dello Sport-EUR;

Per il gruppo di quattro posti di cui alla lettera B) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 10 marzo 1983;

seconda prova scritta: 11 marzo 1983,

presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299.

Di tale rinvio sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati interessati.

(6031)

Rinvio della prova scritta del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 267, già fissata per il giorno 16 dicembre 1982, è rinviata ed avrà luogo in Roma presso il palazzo dello Sport (PALAEUR), piazzale dello Sport - EUR, il giorno 9 marzo 1983, con inizio alle ore 8,30.

Di tale rinvio sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati interessati.

(6032)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile della sezione autonoma di malattie del ricambio presso il presidio ospedaliero, stabilimento di Vicenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile della sezione autonoma di malattie del ricambio presso il presidio ospedaliero, stabilimento di Vicenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale a rapporto di impiego dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Vicenza.

(751/S)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Aosta, a:

due posti di aiuto dell'unità operativa di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto dell'unità operativa di neurologia e neurofisiopatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(752/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 339 del 10 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine mauriziano di Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fisico collaboratore.

Ospedale «Gravina e Santo Pietro», in Caltagirone: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di insegnante di educazione fisica per disabili, un posto di ostetrica, un posto di puericultrice ed un posto di assistente tecnico-fisico.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di collaboratore tecnico professionale.

Ente autonomo teatro dell'opera di Roma: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso a sedici posti a tempo indeterminato nel complesso orchestrale e a dieci posti a tempo indeterminato nel complesso corale.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1982, n. **42.**

Norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Lazio, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, e nei limiti dello stanziamento che sarà all'uopo per ciascun anno stabilito nella legge regionale di approvazione del relativo bilancio di previsione, concede contributi annui per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di cui al successivo art. 2, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci di detti servizi.

L'ammontare dei contributi di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere inferiore all'importo annuo che, a tale titolo, sarà attribuito alla regione Lazio ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 151 del 1981.

Art. 2.

Campo di applicazione della legge

I servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose, ordinari di linea, per i quali è ammessa la concessione dei contributi di esercizio di cui al precedente art. 1, sono individuati, per modi, categorie e tipi di trasporto, come segue:

Modi di trasporto	Categorie trasporto	Tipi di trasporto
Ad impianto fisso	ferrovia metropolitana	tradizionale leggera
	tramvia	urbana suburbana extraurbana
	filovia	urbana suburbana extraurbana
	funicolare aerea	terrestre aerea ascensore
	scala o nastro mobile	
Stradale	autolinea	urbana suburbana extraurbana
In acque interne o lagunari	lacuale fluviale o in canale lagunare	

Si intendono per servizi ordinari quelli effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata.

Dai contributi di cui al precedente art. 1, sono esclusi:

a) gli autoservizi di gran turismo e i servizi su impianti a fune effettuati con finalità preminentemente turistiche e sportive;

b) gli autoservizi riservati a determinate categorie di utenti, effettuati a condizioni atipiche di trasporto e con spese a totale carico del committente;

c) i servizi ferroviari di concessione statale, salvo i servizi urbani sulle tratte di penetrazione in Roma per quanto non coperto da sovvenzione o sussidi integrativi di esercizio statali.

Art. 3.

Domanda di contributo

Per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché gli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente art. 2, debbono inoltrare al presidente della regione Lazio, assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale vengono richiesti i contributi stessi, apposita domanda.

La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata della seguente documentazione:

a) bilancio o conto consuntivo dell'esercizio dei servizi di trasporto relativo all'anno precedente a quello di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge e redatto secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con allegata relazione tecnico-economica nella quale siano evidenziate le risultanze della gestione dell'esercizio del servizio pubblico di trasporto concernente l'anno precedente a quello relativo alla richiesta di contributo. Tali risultanze, che debbono essere distintamente indicate per ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati al precedente art. 2, contengono i seguenti principali elementi:

1) elenco delle linee esercitate, con la identificazione dei percorsi, lunghezza, caratteristiche plano-altimetriche, programma ed orario di esercizio e con la indicazione della velocità commerciale dei veicoli;

2) consistenza e tipologia del parco veicoli;

3) numero dei dipendenti in servizio, ripartito tra dipendenti addetti alla trazione, dipendenti addetti al movimento e dipendenti addetti ai servizi comuni;

4) numero dei dipendenti per veicolo;

5) percorrenze annue, espresse in chilometri, in valori assoluti e in valori relativi alle percorrenze annue per veicolo ed alle percorrenze annue per dipendente;

6) posti offerti in valori assoluti e per chilometro;

7) numero di viaggiatori trasportati in valori assoluti e ripartito tra utenti a tariffa ordinaria, utenti a tariffa preferenziale e abbonati;

8) numero dei viaggiatori per chilometro;

9) coefficiente di utilizzazione dei veicoli nel rapporto tra viaggiatori per chilometri annui e posti per chilometri annui;

10) produttività annua per dipendente espressa in viaggiatori chilometro e in posti chilometro per addetto;

11) ripartizione percentuale dell'utenza tra i diversi titoli di viaggio;

12) costi globali dell'esercizio;

13) costi del personale, in valore assoluto e nei valori distinti come sub 3);

14) costi correlati all'utilizzazione dei veicoli, in valori assoluti e nei valori relativi a consumi e manutenzioni;

15) costi indipendenti dall'utilizzazione dei veicoli, in valori assoluti e nei valori relativi a tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamento veicoli, ammortamenti impianti, fabbricati e attrezzature, oneri finanziari, oneri fiscali, spese generali;

16) incidenza dei costi del personale sui costi globali dell'esercizio;

17) costo medio annuo per dipendente, distinto nelle sue componenti essenziali (retribuzione ordinaria e straordinaria, altri elementi della retribuzione, ed altre);

18) ricavi dell'esercizio, in valori globali e ripartiti tra prodotti del traffico a tariffa ordinaria, prodotti del traffico e tariffa preferenziale e altri proventi;

19) ricavo medio per veicolo, per dipendente e per chilometro percorso in servizio di linea e fuori servizio;

20) quadro delle tariffe in vigore, ordinarie e preferenziali;

21) coefficiente di esercizio.

Gli enti e le imprese esercenti autolinee interregionali di competenza della regione Lazio, debbono distinguere i dati di cui al punto 5) indicando anche le percorrenze parziali effettuate nel territorio della Regione medesima;

b) bilancio o stato di previsione dell'esercizio dei servizi di trasporto relativo all'anno di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge;

c) tabella di raffronto tra i costi effettivi del servizio e quelli economici standardizzati definiti dalla Regione per l'anno precedente a quello di inoltro della domanda;

d) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati o in corso di adozione con l'obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e di produttività dei servizi stessi e concorrere, con l'incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dell'esercizio, all'equilibrio economico dei bilanci delle gestioni;

e) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parità di servizio, saranno effettuate nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo.

Gli enti, le aziende e le imprese devono comunque fornire, a richiesta degli uffici regionali competenti, eventuali altri elementi, notizie e documenti necessari per l'istruttoria delle domande.

Art. 4.

Determinazione dei contributi

Sulla base dei principi stabiliti con la presente legge, la regione Lazio determina annualmente, con riferimento ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto individuati al precedente art. 2 i contributi, in misura chilometrica, da assegnare agli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché agli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati dallo stesso art. 2 per il ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi pubblici di trasporto.

Detti contributi rappresentano lo strumento finanziario per concorrere al raggiungimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi pubblici di trasporto, quale risultante sia dell'incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi delle gestioni sia di una funzionale e produttiva organizzazione dei servizi e del traffico.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, la regione Lazio stabilisce annualmente i seguenti elementi, correlati ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto individuati al precedente art. 2:

1) costo economico standardizzato del servizio, in misura chilometrica, con riferimento a criteri di rigorosa ed efficiente gestione aziendale e tenendo conto, attraverso analisi comparate:

a) della qualità del servizio offerto;

b) delle condizioni ambientali, geomorfologiche o altimetriche in cui il servizio stesso viene svolto;

c) della popolazione dell'area servita e della velocità commerciale dei veicoli;

d) del livello di concentrazione dell'utenza;

e) del rapporto aziendale addetti per veicolo;

f) della percorrenza annua per addetto ritenuta ottimale;

g) della percorrenza annua per veicolo ritenuta ottimale;

h) del costo unitario annuo contrattuale per addetto;

i) degli altri costi di produzione del servizio, relativi ai consumi tecnici, alla manutenzione, alle assicurazioni e spese generali, agli ammortamenti, alla locazione finanziaria ed agli oneri finanziari e fiscali;

l) dei contributi ottenuti per gli investimenti;

2) tariffe minime da applicare nell'anno in cui si riferisce la richiesta del contributo. Tali tariffe sono stabilite con il concorso degli enti locali interessati, tenendo conto:

a) della rilevazione dei costi effettivi dei servizi, effettuata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) della misura determinata annualmente per le varie zone ambientali omogenee dal Ministro dei trasporti, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b*), della sopracitata legge n. 151 del 1981, ai fini della parziale copertura dei costi effettivi del servizio;

c) dei costi economici standardizzati dei servizi, di cui al precedente punto 1);

d) della qualità dei servizi offerti e del livello di concentrazione dei servizi stessi in rapporto alle condizioni ambientali ed alla utenza;

e) dell'ammontare degli stanziamenti posti annualmente a disposizione della regione Lazio ai sensi dell'art. 9 della menzionata legge n. 151 del 1981;

f) della vigente normativa dello Stato e della Regione in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale e locale;

g) della particolare natura di servizio sociale riconosciuta al trasporto pubblico di persone e della conseguente esigenza di consentire agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti;

3) ricavi presunti del traffico, derivanti dall'applicazione delle tariffe minime per i diversi titoli di viaggio, nonché degli altri proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio e definiti anche in relazione a coefficienti di utilizzazione dei veicoli ritenuti ottimali nonché della ripartizione dell'utenza tra i predetti titoli di viaggio;

4) parametri obiettivi di esercizio, riferiti anche alla effettiva composizione del traffico in relazione all'utenza, nonché alle facilitazioni tariffarie disposte dalla normativa vigente ed agli eventuali oneri di servizio pubblico;

5) misura annua di incremento del rapporto costi-ricavi delle gestioni, stabilita dal consiglio regionale ai sensi del primo comma, punto *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, numero 151.

Le anzidette determinazioni della Regione sono assunte mediante deliberazione da adottarsi dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui le determinazioni stesse si riferiscono.

Tale deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

La giunta regionale, con la deliberazione indicata al penultimo comma del precedente art. 4 ovvero con altra specifica deliberazione da adottarsi sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, approva annualmente il piano di riparto e di assegnazione dei contributi di esercizio, determinati sulla base degli elementi economici e degli *standards* di cui allo stesso art. 4 e commisurati alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo successivo conguaglio a consuntivo in relazione alle percorrenze autorizzate ed effettivamente svolte nell'anno di riferimento.

Ai fini della determinazione del piano di riparto dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, le percorrenze da prendere a base sono quelle desumibili dai disciplinari di concessione, dagli atti di affidamento o da altri atti deliberativi degli enti e degli organi competenti.

Per le autolinee interregionali che interessano il territorio della regione Lazio, le percorrenze da ammettere a contributo sono stabilite previa intesa con le limitrofe regioni interessate.

Con la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, la giunta regionale dispone altresì la erogazione dei contributi di esercizio come sopra determinati direttamente a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente art. 2.

La erogazione dei contributi è effettuata, di norma, mediante rate bimestrali anticipate, con decorrenza dal mese di gennaio di ciascun anno.

L'importo dei contributi regionali che, a seguito di verifica a consuntivo, risultasse superare il disavanzo di gestione è considerato acconto sugli esercizi successivi, fatta salva la facoltà per la regione Lazio di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto e saranno ricoperti ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Il piano di riequilibrio previsto dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, deve essere trasmesso da parte degli enti locali o consorzi alla regione Lazio entro quindici giorni dalla sua adozione.

Art. 6.

Spese per il funzionamento dei consorzi di trasporto

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, punto 5), della legge 10 aprile 1981, n. 151, a sostegno delle forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale, la Regione provvede al finanziamento delle spese dei consorzi di trasporto costituiti tra enti locali, limitatamente alle sole spese indispensabili al funzionamento stesso.

Per ottenere tale finanziamento, i consorzi dovranno presentare, nei termini di cui all'art. 3, primo comma, della presente legge, apposita istanza corredata del proprio bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, nonché del bilancio preventivo per l'anno in corso, entrambi redatti ed approvati nelle forme di legge.

Il finanziamento potrà essere incrementato annualmente dalle maggiorazioni previste per il Lazio a norma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 7.

Prescrizioni per la liquidazione dei contributi

Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti, le aziende e le imprese sono tenuti a produrre preventivamente apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, azienda ed impresa, con firma debitamente autenticata, attestante:

a) lo svolgimento dei servizi con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasporti pubblici di linea, con regolarità ed in conformità a quanto stabilito nei corrispondenti atti concessionali o di affidamento, salvo modifiche od interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità;

b) l'osservanza delle disposizioni legislative e dei contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro della categoria degli addetti ai servizi pubblici esercitati dall'ente, azienda ed impresa suddetti;

c) l'avvenuto assolvimento dell'obbligo contributivo verso il fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto previsto dall'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nonché degli obblighi per gli altri contributi sociali per il personale dipendente dovuti ai sensi delle norme di legge in vigore.

L'attestazione di cui al precedente comma è prodotta all'Amministrazione regionale - assessorato regionale ai trasporti, nel caso in cui l'erogazione dei contributi sia effettuata direttamente dalla regione Lazio, all'ente locale interessato, nel caso in cui l'erogazione predetta sia effettuata per il tramite dello stesso ente locale.

Art. 8.

Rilevazioni

La regione Lazio, con il concorso degli enti locali, dei loro consorzi, delle imprese pubbliche e private di trasporto e delle associazioni di categoria interessati, provvede annualmente, nei modi e nelle forme all'uopo stabiliti dalla giunta regionale, alla rilevazione:

a) dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e locale;

b) dell'andamento dei servizi stessi, sotto il profilo della loro regolarità ed efficienza;

c) dei coefficienti di esercizio e degli altri indicatori economici delle gestioni in vista della adozione di idonee misure di organizzazione e ristrutturazione delle aziende, di organizzazione del traffico e di integrazione tra i diversi modi di trasporto, volte ad incrementare il rapporto ricavi-costi nonché a realizzare servizi rispondenti alla effettiva domanda dell'utenza.

In tale quadro, gli adempimenti a carico degli enti, delle aziende e delle imprese indicati al precedente art. 3, primo comma, rappresentano una prima fase delle operazioni intese a dare attuazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

La regione Lazio, attraverso i competenti uffici della giunta regionale - assessorato regionale ai trasporti, compie periodiche ispezioni, accertamenti e verifiche sull'andamento dei servizi e sulle risultanze economiche delle loro gestioni.

Allo scopo di rendere omogenee e comparabili le predette risultanze economiche, la regione Lazio può adottare, ferma restando l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché della vigente legislazione in materia inderogabile ai fini della concessione dei contributi di esercizio, propri schemi di bilancio di previsione e consuntivi delle spese dei servizi pubblici di trasporto, di competenza regionale e locale.

Tali schemi sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 9.

Poteri di indirizzo del consiglio regionale

A partire dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale e locale relativa all'anno 1982, la giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sull'andamento dei servizi stessi e sulle risultanze economiche degli esercizi.

Spetta al consiglio regionale definire:

a) le direttive generali in ordine ai provvedimenti della giunta concernenti l'organizzazione e la ristrutturazione del trasporto, l'organizzazione del traffico e l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

b) gli obiettivi di politica del trasporto pubblico nel Lazio, anche in rapporto alla soluzione dei problemi dello sviluppo economico e dell'assetto territoriale della Regione;

c) la indicazione, tenuto conto dei parametri economici delle gestioni, della misura annua di incremento del rapporto ricavi-costi delle gestioni stesse, di cui al primo comma, punto *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in vista dell'effettivo contenimento dei costi e di un reale progressivo decremento dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto pubbliche e private.

Sui punti *a*), *b*) e *c*) del precedente comma la giunta regionale formula proprie motivate proposte.

Art. 10.

Cessazione erogazione contributi regionali

A partire dall'esercizio 1982 cessa la erogazione, in favore dei soggetti interessati, dei contributi previsti dalle leggi regionali 28 aprile 1979, n. 36 e 30 aprile 1979, n. 37.

Le anzidette leggi regionali continuano comunque ad applicarsi relativamente ai contributi da erogare per gli anni 1980 e 1981.

Art. 11.

Norma transitoria

Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell'anno 1982 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 3 la domanda intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, deve essere inoltrata dagli enti, dalle aziende e dalle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto individuati al primo comma dell'art. 3 entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo di tale domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'ente, azienda o impresa interessati, debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1) bilancio o conto consuntivo dell'esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all'anno 1980, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge;

2) bilancio o stato di previsione dell'esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all'anno 1981, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge con la relazione tecnico-economica di cui al secondo comma, lettera *a*), del precedente art. 3, con riferimento alle risultanze della gestione degli esercizi concernente lo stesso anno 1981.

3) bilancio o stato di previsione dell'esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all'anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge.

Per lo stesso anno 1982, gli adempimenti della giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa della definizione dei predetti adempimenti, la giunta regionale continuerà a disporre, salvo eventuale conguaglio, l'assegnazione e la erogazione delle anticipazioni previste dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982.

Tali anticipazioni sono determinate sulla base della normativa contenuta nella stessa citata legge regionale di approvazione del bilancio 1982.

Si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

Per l'anno 1982, agli oneri finanziari dipendenti dall'attuazione della presente legge, la regione Lazio farà fronte mediante la utilizzazione dello stanziamento di lire 662.198 milioni iscritto nel cap. 09002 del bilancio di previsione della Regione stessa per il predetto anno.

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 13.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1982, n. 43.
Istituzione del parco sub-urbano Valle del Treja.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 9 ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

Allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali della valle del fiume Treja e di valorizzare le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini, è istituito il parco del Treja ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 2.

Delimitazione

Il parco del Treja è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 che costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso, recanti la scritta « regione Lazio - Parco sub-urbano del Treja » ed un simbolo proprio e caratteristico del parco.

Art. 3.

Classificazione

Il parco del Treja è classificato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, « Parco sub-urbano ».

Art. 4.

Gestione

La gestione del parco sub-urbano del Treja è affidata ad un consorzio tra i comuni di Mazzano Romano e Calcata. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione della giunta regionale.

Sono organi del consorzio: l'assemblea, il comitato di gestione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

Entro il termine di trenta giorni dalla approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, dal personale amministrativo e tecnico-organizzativo e in ragione di un massimo di cinque addetti.

Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione.

Il personale di gestione verrà assunto per pubblico concorso, i cui termini verranno stabiliti di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali. Fino all'espletamento del concorso, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento e il primo avvio del parco, l'ente gestore potrà avvalersi del personale dei comuni di Mazzano Romano e di Calcata nonché di quello degli uffici regionali appositamente distaccati con decreto del presidente della giunta regionale.

In caso di scioglimento del consorzio o di mancato accordo fra i comuni interessati, la gestione è affidata in via provvisoria alla regione Lazio che può nominare un commissario *ad acta*.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco in base alle disposizioni del successivo art. 6.

Art. 6.

Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione

Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto nell'art. 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46, deve indicare:

a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati);

b) eventuali zone di riserva integrale per biocenosi inserite in complessi maggiori o complessi unitari superstiti;

c) eventuali monumenti naturali;

d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi, e le relative attrezzature (punti di sosta e picnic, focolari, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);

e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati « sentieri natura »;

f) le norme per la regolamentazione dell'esercizio della pesca valutate secondo principi di mantenimento dell'equilibrio idrobiologico. L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda al parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare verrà determinato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco stesso.

Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per la ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7.

Finanziamento

Per la realizzazione del parco sub-urbano « Valle del Treja » è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa di lire 200 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo 21003 che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1982 con la seguente denominazione: « Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco sub-urbano Valle del Treja ». Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale per l'esercizio 1982. Per le esigenze di cassa si provvederà ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che

deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive e al funzionamento del parco stesso.

Art. 8.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel territorio del parco sub-urbano del Treja sono vietate:

a) la manomissione delle caratteristiche naturali;

b) l'apertura di nuove cave e la riattivazione di quelle dimesse;

c) le attività estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine della ricostituzione del manto arboreo, attraverso la creazione di opportuni terrazzamenti, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) l'apertura di nuove strade e piste di penetrazione;

e) l'accesso ai boschi, alle rive del fiume al di fuori della viabilità ordinaria esistente, da parte di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agricole, muniti di appoisita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;

f) il campeggio e l'accensione di fuochi al di fuori delle aree esplicitamente destinate allo scopo;

g) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad esclusione delle opere classificate di pubblica utilità, delle opere previste dallo strumento urbanistico comunale e strettamente connesse con l'esercizio delle attività agricole e delle opere di interesse collettivo previste nello strumento mdesimo;

h) l'esercizio della pesca.

Art. 9.

Sanzioni

Per le sanzioni si applica quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge o al regolamento di attuazione è stabilita in L. 50.000 (cinquantamila) raddoppiata in caso di recidività.

Art. 10.

Norme particolari

Nel territorio del parco e per una fascia esterna a cento metri al suo perimetro, è vietato l'esercizio della caccia e della uccellagione con qualunque mezzo esercitate, con le eccezioni previste dall'art. 6, lettera *f*), della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21.

Art. 11.

Norme finali

L'ente gestore è autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari alla conduzione ordinaria e straordinaria del parco.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 settembre 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1982, n. 44.

Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 9 ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, con la presente legge, disciplina l'attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza, svolta da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, che le unità sanitarie locali del Lazio intendono utilizzare, come enti ausiliari, ad integrazione degli interventi direttamente attuati dalle strutture del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Enti ausiliari

Ai fini della presente legge, la regione Lazio può riconoscere come enti ausiliari, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, le seguenti strutture pubbliche e private:

a) enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria, nonché la prevenzione ed il recupero di ogni stato di emarginazione e disadattamento;

b) associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine all'alcoolismo ed alla tossicodipendenza;

c) cooperative di servizio costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e della riabilitazione di ogni categoria di emarginati.

Gli enti, le associazioni e le cooperative di cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, devono espressamente risultare costituite senza scopo di lucro.

Art. 3.

Gli interventi

Gli enti ausiliari di cui al precedente art. 2, nell'ambito delle attività di prevenzione e riabilitazione a favore dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, attuano in particolare i seguenti interventi:

1) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;

2) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti e degli ex alcoolisti nel mondo del lavoro;

3) soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali;

4) accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;

5) soggiorni, destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitarie;

6) le iniziative di volontariato, autonome e collegate ai servizi pubblici e privati riconosciuti ai sensi della presente legge;

7) interventi di prevenzione primaria sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i distretti scolastici e gli altri organi collegiali della scuola medesima;

8) interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio.

Art. 4.

Albo regionale degli enti ausiliari

Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative di cui al precedente art. 2, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle attività di prevenzione e riabilitazione di cui alla presente legge, devono inoltrare, tramite l'uni-

tà sanitaria locale nel cui territorio hanno sede, all'assessorato regionale alla sanità la domanda di iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari, istituito presso la regione Lazio.

La domanda dovrà indicare il possesso, oltre che del requisito di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, anche di quelli di cui al successivo art. 5, ed essere corredata:

a) da un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, con la specificazione dei metodi adottati;

b) dal piano finanziario annuale;

c) dall'elenco degli operatori impegnati nella struttura con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti;

d) dall'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento;

e) dal parere favorevole dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

L'iscrizione all'albo degli enti ausiliari viene deliberata dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente alla sanità e del comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46.

L'albo regionale, istituito con il presente articolo, è tenuto dalla segreteria del suddetto comitato regionale.

Art. 5.
Requisiti degli enti ausiliari

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 4, gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) costituzione a norma delle leggi vigenti a seconda della natura giuridica di ciascun ente;

2) finalità istituzionali, risultanti dalla legge o dall'atto costitutivo, corrispondenti a quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;

3) locali, attrezzature e dotazione di personale adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali;

4) sede legale nella regione Lazio.

Art. 6.
Convenzioni

L'esercizio delle attività di prevenzione e di riabilitazione di soggetti alcoolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra l'unità sanitaria locale e l'ente ausiliario iscritto all'albo regionale.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporrà, sentito il comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze e la competente commissione consiliare permanente, uno schema-tipo di convenzione, sulla base dello schema adottato dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri in particolare di carattere economico-finanziario, dovrà contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalità della presente legge, nonchè prevedere la risoluzione in caso di inadempimento e la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti richiesti.

Lo schema di convenzione dovrà agevolare l'utilizzazione fra gli operatori degli enti ausiliari anche di ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti, che abbiano ultimato il loro programma terapeutico o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini allo svolgimento di attività di prevenzione e riabilitazione.

Art. 7.
Inserimento sul lavoro

Le imprese artigiane, le cooperative e le aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualità di apprendista o di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente od un ex alcoolista che ha portato a termine con successo da almeno tre mesi un progetto di riabilitazione presso uno dei presidi socio-sanitari delle unità sanitarie locali o presso uno dei servizi indicati nell'elenco di cui all'art. 3, per i primi due anni ricevono un contributo annuo di lire 3 milioni dal bilancio regionale.

Le comunità terapeutiche ed i servizi di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), possono utilizzare, sotto la loro responsabilità, nell'ambito delle attività convenzionate, personale costituito da ex tossicodipendenti o da ex alcoolisti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e/o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini in tal senso.

Art. 8.
Soggiorni in strutture non sanitarie per il periodo della disintossicazione

Nei casi in cui ciò sia ritenuto utile nell'ambito dei servizi responsabili, l'unità sanitaria locale può autorizzare il soggiorno presso una struttura pubblica o privata, lontana dai luoghi in cui egli abitualmente vive, limitato al periodo necessario per il superamento della condizione di astinenza fisica, per il tossicodipendente che si trova in disagiate condizioni economiche. L'autorizzazione dell'unità sanitaria locale comporta:

a) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tossicodipendente;

b) il riconoscimento delle spese di missione per l'operatore che lo accompagna o nel caso in cui non vi siano operatori disponibili, il rimborso delle spese di viaggio per l'operatore volontario. Qualora venga ritenuta necessaria la presenza di un familiare al posto di un accompagnatore di cui ai commi precedenti, il rimborso spese per il viaggio ed il soggiorno, che non deve superare il periodo di giorni quindici, vengono autorizzati espressamente dall'unità sanitaria locale di competenza;

c) nel caso in cui superi quindici giorni il soggiorno di cui si tratta deve avere una preventiva autorizzazione dall'assessorato regionale alla sanità.

Il provvedimento di cui al presente articolo non può essere preso più di una volta a favore dello stesso paziente e deve comunque essere inserito all'interno di un progetto che prevede l'inserimento volontario del tossicodipendente nelle attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2.

Art. 9.
Volontariato

La Regione autorizza le unità sanitarie locali al riconoscimento ed al finanziamento delle spese relative all'organizzazione ed alle attività delle associazioni di volontariato costituite nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti che intendono collaborare alle attività dei servizi socio-sanitari pubblici e convenzionati nel campo specifico della prevenzione, delle terapie, della riabilitazione dall'alcoolismo e dalle tossicodipendenze. La frequenza di volontari presso i singoli servizi è ammessa invece, a titolo personale, sulla base di una richiesta dei responsabili del servizio medesimo e di un provvedimento dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il finanziamento delle attività di volontariato, sotto qualsiasi forma, non può riguardare in alcun caso le prestazioni professionali presentate dagli operatori volontari. Esso può prevedere, tuttavia, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di compiti connessi ad un progetto terapeutico definito dal servizio, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

L'utilizzazione di volontari da parte dei servizi convenzionati è subordinata all'indicazione nominativa dei medesimi nell'atto di convenzione.

Art. 10.
Programmazione regionale

Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario regionale, gli interventi oggetto della presente legge sono programmati attraverso un piano triennale regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti.

Il piano, dovrà prevedere in particolare:

a) gli indirizzi generali per gli interventi di prevenzione e cura e riabilitazione da parte dei servizi di accertamento e trattamento degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza delle unità sanitarie locali;

b) l'indicazione dei presidi sanitari e sociali da utilizzare per gli interventi terapeutici e riabilitativi;

c) la previsione della spesa occorrente per il finanziamento triennale dei piani stessi.

Art. 11.

Attività programmatoria delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali, in conformità al piano socio-sanitario regionale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, al piano regionale triennale di cui al precedente art. 10, adottano piani territoriali e programmi annuali in materia di alcoolismo e tossicodipendenze, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

I predetti piani e programmi annuali dovranno specificare:

a) gli interventi di accertamento e terapeutici;

b) le attività di prevenzione e riabilitazione condotte direttamente, anche attraverso l'organizzazione e gestione di comunità terapeutiche;

c) le eventuali attività di prevenzione e riabilitazione svolte in regime di convenzione con gli enti ausiliari;

d) la spesa prevista.

Entro il 31 marzo di ogni anno le unità sanitarie locali trasmettono all'assessorato regionale sanità i piani ed i programmi di cui al precedente comma.

Art. 12.

Erogazione contributi

La regione Lazio eroga contributi alle unità sanitarie locali per l'attuazione degli interventi nel campo sociale e sanitario, relativi alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, oggetto dei piani annuali di cui al precedente art. 11, con particolare riguardo alle attività di cui alle lettere *b*) e *d*) dello stesso articolo.

La giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie previste dal piano regionale triennale, sentita la commissione consiliare permanente alla sanità ed il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, provvede, con propria deliberazione, agli impegni di spesa ed alla individuazione dei soggetti beneficiari.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, è abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46.

Art. 13.

Norma finanziaria

Le spese per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 12, graveranno sul cap. 14125 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1982 alimentato dai fondi statali assegnati ai sensi dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1978, n. 833.

Ad integrazione dei fondi predetti viene istituito sul bilancio regionale il cap. 14126 con la seguente denominazione « Integrazione regionale per interventi nel campo della prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza » con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa per l'anno 1982 di lire 1.560 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà con prelevamento di pari importo dal cap. 14100 « Interventi aggiuntivi nel campo dell'assistenza pubblica » del bilancio del medesimo esercizio.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio alla quantificazione della copertura finanziaria a carico della regione Lazio.

Art. 14.

Norma transitoria

In attesa del piano sanitario regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, le convenzioni con gli enti ausiliari, di cui all'art. 4 della presente legge, saranno stipulate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente alla sanità, su proposta del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1982, n. 45.

Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Lazio, anche in applicazione delle norme contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151, assegna ad enti locali e loro consorzi, ad aziende e ad imprese che esercitano servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e di cose, di competenza regionale e comunale, contributi per investimenti destinati:

a) all'acquisto od alla locazione finanziaria di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lacuali;

b) alla costruzione, all'acquisto, alla locazione finanziaria ed all'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di sedi e di officine deposito con le relative attrezzature.

La somma posta a disposizione della regione Lazio in base alle norme di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, può essere destinata alla costruzione, all'acquisto, alla locazione finanziaria ed all'ammodernamento di sedi o di officine deposito per una quota non superiore al 25 per cento. Tale limite può subire variazioni nel singolo programma annuale purché vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981-84 fissati nell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 151 del 1981. Deve altresì essere osservata la normativa regionale in vigore al momento della attuazione degli interventi concernenti l'accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione.

Dai citati contributi sono esclusi gli autoservizi di linea di granturismo nonché i servizi ferroviari metropolitani della città di Roma.

Art. 2.

Programma pluriennale di interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge ed allo scopo di realizzare la riqualificazione ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture nel settore dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale e comunale, la regione Lazio adotta apposito programma di interventi, che è articolato in annualità.

Tale programma è approvato mediante deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale ed è finanziato:

a) con le quote del fondo per gli investimenti di cui al titolo terzo della legge 10 aprile 1981, n. 151, assegnate alla regione Lazio per effetto delle norme di cui all'art. 12 della legge stessa per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983 e 1984;

b) con gli eventuali stanziamenti che saranno disposti dalla regione Lazio a carico del proprio bilancio anche in aumento delle dotazioni di fondi attribuiti dallo Stato alla Regione medesima ai sensi dell'art. 12 della richiamata legge numero 151 del 1981.

La deliberazione del consiglio regionale, recante l'approvazione dell'anzidetto programma di interventi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

In sede di prima applicazione della presente legge il piano di assegnazione di cui al successivo art. 9, relativo alle annualità di stanziamento 1981 e 1982, tiene luogo del programma di cui al presente articolo.

Art. 3.

Correlazione tra programma pluriennale di interventi e pianificazione regionale e sub-regionale

Il programma di cui al precedente articolo è formato, sulla base del piano regionale dei trasporti e tiene conto delle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della regione Lazio; il programma stesso costituisce indirizzo e vincolo per la elaborazione dei piani di bacino di traffico di cui al punto n. 3 dell'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Nelle more della definizione dei piani di bacino di traffico anzidetti, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge regionale 8 maggio 1979, n. 41, per quanto attiene alla ripartizione del territorio regionale nelle tre aree: nord (province di Rieti e di Viterbo); romana (provincia di Roma), sud (province di Frosinone e Latina).

Art. 4.

Criteri per la formazione del programma pluriennale di interventi

Per la formazione del programma pluriennale di interventi indicato all'art. 2 della presente legge, la regione Lazio valuta, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli interventi sia in mezzi di trasporto sia per infrastrutture ed impianti, con riferimento ad un arco temporale non inferiore ad un triennio ed avendo riguardo all'esigenza di assicurare, attraverso la riqualificazione e l'incremento dei beni strumentali a disposizione per la produzione del servizio di trasporto, un accrescimento della offerta e della qualità di tale servizio nonché un costante aumento del rapporto tra i ricavi ed i costi delle gestioni in vista dell'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci delle gestioni stesse.

Ai fini suddetti, si tiene conto:

1) per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a*), della presente legge:

a) in via prioritaria della riconosciuta esigenza di procedere al rinnovo dei mezzi di trasporto più obsoleti, in rapporto alla consistenza del parco dei veicoli ed al grado di utilizzazione dei veicoli stessi;

b) della necessità, ove ricorra, di realizzare incrementi del parco dei mezzi di trasporto in funzione del soddisfacimento di domanda di mobilità inevasa sulla rete esistente e/o dell'ampliamento della rete stessa;

c) della funzionalità dei mezzi in relazione alle caratteristiche delle linee;

2) per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge, sia delle indicazioni contenute nella legge regionale 8 maggio 1979, n. 41, sia della esigenza di realizzare la massima economicità gestionale dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema di trasporti integrato a livello territoriale regionale.

Nella individuazione del fabbisogno complessivo di investimenti e nella conseguente formazione del programma pluriennale debbono essere in ogni caso opportunamente valutate le possibilità offerte dalla realizzazione di interventi autorizzati mediante pregressi, specifici provvedimenti adottati dalla regione Lazio e dagli enti locali interessati, per l'acquisto di mezzi di trasporto e la costruzione di infrastrutture ed impianti.

Art. 5.

Contenuto del programma pluriennale di interventi

Il programma pluriennale di interventi di cui all'art. 2 della presente legge contiene:

a) l'analisi e le motivazioni del fabbisogno complessivo in mezzi e infrastrutture di trasporto per i servizi di competenza regionale e comunale, il cui soddisfacimento sia ritenuto indispensabile in una visione dei servizi stessi che risulti ad un tempo ottimale, correlata alle effettive esigenze dell'utenza, integrata nei vari modi di trasporto e fondata su criteri di efficienza e di economicità;

b) l'indicazione delle priorità degli interventi realizzabili in rapporto alle presumibili disponibilità finanziare nell'arco temporale considerato, con la prospettazione dei benefici conseguibili in relazione ai costi da sostenersi e fermo in ogni caso restando il rispetto della condizione di cui al secondo comma dell'art 1 della presente legge;

c) la contestuale descrizione della natura e delle caratteristiche dei singoli interventi, con la loro destinazione in definiti ambiti territoriali e la loro ripartizione in annualità e tra le finalità rispettivamente indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

Stanziamento e misura dei contributi annuali

Per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, lo stanziamento destinato al finanziamento della corrispondente annualità ammonta a lire 51.674 milioni.

Per gli stessi esercizi 1981 e 1982, i contributi da concedersi agli aventi titolo che ne facciano richiesta sono determinati nelle seguenti misure:

1) per quanto attiene alle finalità di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a*), della presente legge, nel 75 per cento del prezzo di acquisto dei mezzi di trasporto ritenuto ammissibile dalla Regione. Resta fermo che in tale prezzo ritenuto ammissibile debbono rientrare il prezzo di acquisto dei veicoli, gli oneri fiscali, le spese di trasferimento, di collaudo e di immatricolazione dei veicoli stessi, gli oneri od accessori derivanti dalla forma contrattuale prescelta, gli eventuali oneri connessi con la revisione dei prezzi, nonché le spese conseguenti alla esecuzione degli adempimenti previsti al successivo art. 10, secondo comma;

2) per quanto attiene alle finalità di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge, nel 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione per la realizzazione dei singoli interventi in ordine ai quali i contributi medesimi sono autorizzati.

Tale spesa deve intendersi in ogni caso comprensiva di qualsivoglia onere di natura progettuale, contrattuale, fiscale, come pure di ogni onere correlato all'acquisizione delle aree eventualmente occorrenti nonché degli oneri conseguenti alla esecuzione degli adempimenti previsti al successivo art. 11, secondo comma.

Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti destinati al finanziamento delle corrispondenti annualità del programma anzidetto nonché le misure dei contributi da concedersi agli aventi titolo sono determinati mediante apposite leggi regionali.

Art. 7.

Domande per concorrere all'assegnazione dei contributi

Gli enti locali e loro consorzi, per i servizi da essi gestiti, le aziende e le imprese di trasporto pubblico collettivo di persone di competenza regionale e comunale che intendano fruire dei benefici previsti dalla presente legge debbono presentare, per ciascuna annualità di intervento, apposite e separate domande sia per quanto attiene alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lettera *a*), sia per quanto attiene alla concessione dei contributi di cui allo stesso art. 1, primo comma, lettera *b*).

Le anzidette domande, indirizzate al presidente della giunta regionale del Lazio - assessorato regionale ai trasporti, debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente locale, consorzio, azienda o impresa richiedente.

Le domande stesse vanno inoltrate:

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi relativi alle annualità 1981 e 1982;

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali indicate all'ultimo comma del precedente art. 6, per gli interventi relativi a ciascuna delle successive annualità.

Per quanto concerne le finalità di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a*), della presente legge le domande debbono contenere:

a) l'indicazione della consistenza del parco dei veicoli destinati al servizio pubblico di linea a disposizione del richiedente alla data di presentazione delle domande, ripartita per anno di fabbricazione dei singoli mezzi di trasporto;

b) l'elenco dei mezzi di trasporto idonei alla circolazione, alla data di presentazione delle domande, ripartito come sopra;

c) la dimostrazione del servizio prodotto nell'anno solare precedente a quello di inoltro delle domande espresso in vetture-chilometro; nonché la specificazione del coefficiente di utilizzazione del parco dei veicoli circolanti, nel rapporto tra posti utilizzati e posti offerti;

d) l'indicazione del numero e dei tipi dei mezzi di trasporto per i quali si intende procedere all'acquisto, con l'indicazione presunta del prezzo unitario complessivo di fornitura e dei relativi, presumibili tempi di consegna;

e) l'atto di impegno del richiedente ad acquistare autobus corrispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e che risultino conformi alle prescrizioni adottate dal competente Ministero;

f) la richiesta di contributo con l'atto di impegno del richiedente ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza dell'importo degli interventi ritenuti ammissibili dalla Regione;

g) la dichiarazione di conoscenza e di presa d'atto del fatto che il prezzo di acquisto ritenuto ammissibile dalla Regione dovrà comunque intendersi comprensivo degli oneri specificati al precedente art. 6, secondo comma, n. 1;

h) l'atto di impegno del richiedente a sostenere, a proprio completo carico, gli eventuali oneri conseguenti alla modificazione del prezzo dei veicoli e comportanti maggiorazione del prezzo stesso rispetto a quello come sopra ritenuto ammissibile dalla Regione;

i) le linee sulle quali i nuovi veicoli saranno immessi;

l) la dichiarazione di assunzione dell'impegno all'osservanza di quanto disposto dall'art. 1, terzo comma, della presente legge nonché all'osservanza, per quanto attiene alla fornitura di materiale rotabile, della riserva percentuale stabilita all'art. 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151;

m) la dichiarazione di assunzione degli ulteriori impegni di cui al successivo art. 10 della presente legge.

Per i trams e i veicoli filoviari la domanda deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario della spesa per singolo investimento con l'indicazione della presumibile articolazione temporale della spesa stessa in rapporto alla esecuzione degli interventi.

Per quanto concerne le finalità di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge le domande debbono essere corredate:

1) di una relazione tecnica e da un progetto di massima, descrittivi della natura, delle caratteristiche, della destinazione, della consistenza e della localizzazione degli interventi per i quali viene formulata istanza di contributo, nonché dimostrativi della necessità della convenienza e della economicità degli interventi medesimi e della loro coerenza con le indicazioni del programma di cui al precedente art. 2;

2) da un piano finanziario della spesa per singolo investimento, con l'indicazione della presumibile articolazione temporale della spesa stessa in rapporto alla realizzazione degli interventi.

Tali domande debbono contenere:

a) la richiesta di contributo, con l'atto di impegno del richiedente ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza dell'importo degli interventi ritenuti ammissibili dalla Regione;

b) l'atto di impegno del richiedente a sostenere a proprio completo carico, gli eventuali oneri conseguenti sia a modifiche progettuali sia ad aggiornamento e revisione dei prezzi e comportanti maggiorazione della spesa complessiva rispetto a quella come sopra ritenuta ammissibile dalla Regione;

c) la dichiarazione di conoscenza e di presa d'atto del fatto che il contributo richiesto sarà comprensivo degli oneri specificati al precedente art. 6, secondo comma, n. 2;

d) la dichiarazione di assunzione dell'impegno all'osservanza di quanto disposto all'art. 1, terzo comma, della presente legge;

e) la dichiarazione di assunzione degli ulteriori impegni di cui al successivo art. 11 della presente legge.

Gli enti, le aziende e le imprese devono, comunque, fornire, a richiesta degli uffici regionali competenti, eventuali altri elementi, notizie e documenti necessari per l'istruttoria delle domande

Art. 8.

Criteri per la ripartizione dei contributi

Per l'anno 1981 e per l'anno 1982, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sono definiti dalla giunta regionale sulla base delle seguenti indicazioni:

1) quanto ai contributi destinati agli interventi individuati al precedente art. 1, primo comma, lettera *a*), i fondi disponibili sono ripartiti avuto riguardo, per ciascun richiedente:

a) alle consistenze dei parchi dei veicoli effettivamente circolanti alla data del 31 dicembre 1981. In particolare, per quanto attiene agli autobus, si fa riferimento, per i veicoli di tipo urbano, alla relazione tra le unità immatricolate entro il 1975 e l'intera consistenza del rispettivo parco e, per i veicoli di tipo interurbano ed extraurbano, alle unità immatricolate entro il 1973, e l'intera consistenza del rispettivo parco;

b) al grado di utilizzazione, alla stessa data del 31 dicembre 1981, dei veicoli considerati alla precedente lettera *a*), espresso nella relazione tra il totale dei posti occupati ed il totale dei posti offerti;

c) alle percorrenze, alla menzionata data del 31 dicembre 1981, dei veicoli indicati sub *a*), espresse in vetture-chilometro;

d) ai programmi di rinnovo e di potenziamento dei parchi dei veicoli, già assistiti da finanziamento statale, regionale e comunale;

e) ai programmi di sviluppo dei servizi, elaborati in conformità alle indicazioni degli enti cui è attribuita la potestà concessionale dei servizi medesimi;

2) quanto ai contributi destinati agli interventi individuati al precedente art. 1, primo comma, lettera *b*), i fondi disponibili sono ripartiti avuto riguardo:

a) alla necessità di porre in essere parametri di economicità nell'offerta dei servizi nonché di pervenire al riequilibrio di pregresse situazioni di carenza di impianti, officine ed altre infrastrutture occorrenti per un razionale svolgimento dei servizi stessi;

b) ai piani di sviluppo di impianti, officine ed altre infrastrutture, elaborati dagli enti cui è attribuita la potestà concessionale dei servizi di pubblico trasporto.

Le indicazioni di cui sopra possono essere utilizzate dalla Giunta regionale per la definizione dei criteri per le assegnazioni dei contributi relativi alle successive annualità con gli opportuni adeguamenti temporali per quanto in particolare è previsto al primo comma, n. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente articolo.

Art. 9.

Piani annuali di assegnazione dei contributi

Il programma pluriennale di interventi di cui all'art. 2 della presente legge viene realizzato attraverso piani annuali di assegnazione dei contributi, da definirsi, avuto riguardo alle richieste formulate da enti, consorzi, aziende ed imprese aventi titolo alla concessione dei contributi stessi, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie derivanti, per ciascun esercizio, dagli stanziamenti di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché dagli eventuali stanziamenti a carico del bilancio della regione Lazio.

La giunta regionale, riscontrata la coerenza degli interventi per i quali viene richiesto il contributo con il programma, fatta salva al riguardo la deroga di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 per l'anno 1981 e per l'anno 1982, e verificata la compatibilità finanziaria degli interventi medesimi in rapporto allo stanziamento disponibile per ciascun esercizio, provvede con proprie deliberazioni, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, alla definizione dei criteri per la ripartizione dei contributi secondo le indicazioni di cui al precedente art. 8 nonché all'approvazione del piano annuale di assegnazione dei contributi stessi.

Le deliberazioni della giunta regionale di approvazione dei piani annuali di assegnazione dei contributi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I piani stessi indicano:

a) la ripartizione dello stanziamento disponibile tra le finalità di intervento indicate rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 della presente legge, ferma restando in ogni caso l'osservanza della condizione di cui al secondo comma dello stesso art. 1;

b) la natura, le caratteristiche e la consistenza degli interventi ammessi a contributo e la loro ripartizione per arce e per bacini di traffico;

c) il prezzo unitario ritenuto ammissibile dalla Regione per gli interventi di cui al precedente art. 1, primo comma, lettera *a*), distinto per tipo di veicolo;

d) la spesa ritenuta ammissibile dalla Regione per gli interventi di cui al precedente art. 1, primo comma, lettera *b*);

e) gli importi complessivi dei contributi regionali distinti per destinatari e per finalità di intervento;

f) termini per la erogazione dei contributi.

Con la stessa deliberazione di approvazione del piano di assegnazione dei contributi o con altre deliberazioni, la giunta regionale dispone l'erogazione dei contributi stessi direttamente a favore degli enti locali e dei loro consorzi per i servizi da essi gestiti anche a mezzo di aziende speciali nonché degli altri soggetti pubblici e privati aventi diritto ai benefici di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

In ogni caso, l'amministrazione regionale provvede all'erogazione dei contributi sulla base delle indicate deliberazioni adottate dalla giunta regionale, subordinatamente alla dimostrazione, da parte dei destinatari dei contributi stessi, della avvenuta assunzione delle obbligazioni per la fornitura dei mezzi di trasporto e per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*).

L'amministrazione regionale provvede alle verifiche e ai controlli sull'attuazione degli interventi per i quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge. Per le operazioni di collaudo per gli interventi previsti dal precedente articolo 1, primo comma, lettera *b*), si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 10.
Prescrizioni relative agli interventi per acquisto di mezzi di trasporto

I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a*), della presente legge, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni, dalle quali risultino rispettivamente:

a) l'impegno di non destinare, senza specifico benestare della Regione, mezzi di trasporto acquistati con i contributi stessi ad usi diversi da quello del servizio di linea;

b) l'impegno di non alineare, senza preventivo assenso da parte della Regione, gli anzidetti mezzi di trasporto a terzi prima di sette anni dalla data di acquisto per quanto concerne gli autobus urbani; prima di nove anni dalla data di acquisto per quanto concerne gli autobus extraurbani; prima di dodici anni dalla data di acquisto per quanto riguarda i filobus; prima di trenta anni dalla data di acquisto per quanto attiene agli altri mezzi di trasporto. L'assenso della Regione alla alienazione dei veicoli è in ogni caso subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile;

c) l'ammontare del contributo concesso dalla Regione in base alla presente legge per ciascun mezzo di trasporto. Tale dichiarazione deve conseguire visto di convalida da parte della Regione stessa.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere iscritte, ad iniziativa e spese dei destinatari dei contributi ed a cura del conservatore del P.R.A. (pubblico registro automobilistico), sul foglio complementare. Per i mezzi di trasporto per i quali non sia previsto il rilascio del foglio complementare, le dichiarazioni sono iscritte sul documento costituente il titolo di proprietà.

Ai mezzi di trasporto acquistati con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative alla unificazione di tipo.

Sono fatte salve le modifiche da eseguirsi per rendere i mezzi di trasporto accessibili agli handicappati motori.

I destinatari dei benefici di cui alla presente legge sono tenuti a far eseguire, a proprie spese, la manutenzione dei mezzi di trasporto acquistati:

1) in conformità ai programmi ed alle istruzioni fornite, per ciascun tipo di veicolo, dalle ditte costruttrici;

2) sulla base di verifiche periodiche, i cui esiti debbono essere registrati in apposita scheda da custodire presso l'azienda o l'impresa.

Art. 11.
Prescrizioni relative agli interventi per realizzazione di infrastrutture

I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge, sono tenuti a rilasciare apposite dichiarazioni dalle quali risultino rispettivamente:

a) l'assunzione dell'obbligo di non modificare, senza specifico, preventivo benestare della Regione, la destinazione ad uso pubblico dei manufatti, opere, impianti e infrastrutture realizzati con i contributi stessi;

b) l'assunzione dell'obbligo di non alienare, senza specifico, preventivo assenso della Regione, predetti manufatti, opere, impianti e infrastrutture. Tale assenso è, in ogni caso, subordinato all'impegno di impiegare il ricavato nella realizzazione di altre opere e impianti da destinare ai servizi pubblici di linea;

c) l'ammontare del contributo concesso dalla Regione, in base alla presente legge, per la realizzazione degli stessi manufatti, opere, impianti e infrastrutture. Tale dichiarazione deve conseguire visto di convalida da parte della Regione medesima.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma, per quanto attiene ai beni immobili, debbono essere annotate, ad iniziativa e spese dei destinatari dei contributi, presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 12.
Sanzioni

Per l'inosservanza degli obblighi assunti a norma del precedente art. 10, si applica, per ciascuna violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 2 milioni. Resta comunque salva ogni azione della Regione per il recupero del contributo concesso, nel caso di alienazione del mezzo di trasporto effettuata prima delle scadenze previste ovvero in assenza del benestare della Regione medesima; mentre, per la violazione dell'obbligo previsto al precedente art. 10, terzo comma, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, il trasgressore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento delle violazioni stesse, alla restituzione in pristino stato del veicolo.

Per l'inosservanza e la violazione degli obblighi assunti a norma del precedente art. 11, primo comma, lettera *a*), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 3 milioni a lire 6 milioni. Oltre a tale sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento della violazione stessa, alla restituzione dell'opera, impianto e infrastruttura alla originaria destinazione ad uso pubblico.

Per l'inosservanza e la violazione degli obblighi assunti a norma del precedente art. 11, primo comma, lettera *b*), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 20 per cento del relativo contributo regionale, salva restando, comunque, ogni azione della Regione per il recupero dell'intero contributo nel caso di alienazione del manufatto, opera, impianto ed infrastruttura, effettuata in assenza del prescritto benestare della Regione medesima.

Per l'inosservanza e la violazione dell'obbligo previsto al secondo comma del precedente art. 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 10 milioni. Il trasgressore è comunque tenuto a provvedere agli adempimenti prescritti al citato secondo comma del precedente art. 11 entro il termine di dieci giorni dall'accertamento della violazione medesima.

Alla determinazione delle pene pecuniarie previste al presente articolo ed alla loro irrogazione provvede il presidente della giunta regionale, con proprio motivato decreto. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni provvedono i funzionari della Regione in servizio presso l'assessorato regionale ai trasporti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Le somme introitate dalla Regione nei casi di recupero dei contributi concessi, ovvero per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, sono iscritti in appositi capitoli da istituirsi, con decreto del Presidente della giunta regionale, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale e vengono utilizzate per investimenti nel settore dei trasporti pubblici.

Art. 13.
Recupero dei contributi per cessazione di attività

Nel caso in cui il beneficiario dei contributi previsti dalla presente legge cessi dall'attività di esercente servizi pubblici di linea di trasporto di persone senza che ad esso subentri altra impresa, i veicoli, gli impianti, le infrastrutture, le opere ed i manufatti acquistati e realizzati con i contributi medesimi sono alienati ed il relativo ricavato, proporzionalmente al contributo regionale, deve essere versato alla Regione.

Tale ricavato è iscritto nei capitoli del bilancio regionale, di cui all'ultimo comma del precedente art. 12 e viene anch'esso utilizzato per investimenti nel settore dei trasporti pubblici.

Art. 14.

Divieto di valutazione dei contributi per ammortamenti

I contributi di cui alla presente legge non possono essere considerati, per le quote di ammortamento, ai fini della determinazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 15.

Decadenza dai contributi

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data delle deliberazioni di cui al precedente art. 9, secondo comma, senza che, da parte dei destinatari dei contributi, sia stato dato corso alla assunzione delle obbligazioni per la fornitura dei mezzi di trasporto e per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge, l'amministrazione regionale può provvedere alla revoca dei contributi medesimi ed alla loro assegnazione ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

L'amministrazione regionale, su motivata richiesta dei destinatari dei contributi, può concedere proroghe del termine di cui al precedente comma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni.

La restituzione delle somme erogate, oltre agli interessi nel frattempo maturati, deve essere effettuata entro e non oltre venti giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca.

Art. 16.

Norma finanziaria

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 103.348 milioni in termini di competenza.

Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte:

a) quanto a lire 51.674 milioni ed ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, numero 15, con lo stanziamento non utilizzato del cap. 09998 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1981 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - spese in conto capitale);

b) quanto a lire 51.674 milioni, con la utilizzazione dello stanziamento di pari importo recato dal cap. 25822 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1982 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma).

Si autorizza il presidente della giunta regionale ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1982, inerenti alla istituzione del capitolo di spesa n. 09213 denominato: « Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali », mediante utilizzazione del fondo di cui all'articolo 9, della legge n. 151 del 1981 con il relativo stanziamento.

Art. 17.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale [illegible]. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e [illegible] della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *settembre* 1982.

(5239)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 *ottobre* 1982, *n.* **30.**

Provvidenze a favore degli emigrati altoatesini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 26 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

(1) La provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, indaga sulle cause che determinano l'emigrazione dall'Alto Adige, attua delle iniziative idonee dirette a contenere ed eliminare gradualmente il fenomeno emigratorio, sostiene presso gli emigrati della provincia la conservazione dei legami culturali con la terra d'origine e favorisce il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari.

Art. 2.

Interventi programmatici

(1) L'ufficio mercato del lavoro svolge un servizio di informazione, con particolare riguardo alla situazione occupazionale esistente in provincia, in favore degli emigrati altoatesini che rimpatriano ed assiste gli stessi nell'espletamento delle formalità burocratiche connesse con il rientro.

(2) Presso l'ufficio mercato del lavoro è istituita un'anagrafe provinciale dell'emigrazione, presso la quale saranno registrati gli emigrati altoatesini. A tal fine l'ufficio potrà rivolgersi ad enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale e all'estero per ottenere le informazioni necessarie. Per l'espletamento di queste attività l'ufficio mercato del lavoro può anche avvalersi, previa intesa, della collaborazione delle associazioni e istituzioni di cui al seguente art. 4.

(3) La commissione provinciale per l'impiego, di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, invia alla giunta provinciale una relazione annuale sui movimenti migratori che interessano la provincia e propone misure adatte a circoscrivere il fenomeno. A tal fine la commissione provinciale per l'impiego può avvalersi dell'ufficio mercato del lavoro, che funge da segreteria tecnica.

Art. 3.

Integrazione della commissione provinciale per l'impiego

(1) La commissione provinciale per l'impiego è integrata da due rappresentanti di associazioni o istituzione operante a favore degli emigrati.

Art. 4.

Contributi a sostegno dell'attività culturale degli emigrati

(1) Alle associazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini e delle loro famiglie possono essere concessi dei contributi per sviluppare iniziative in provincia di Bolzano e all'estero, che si propongono il fine di favorire e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine.

(2) La concessione dei contributi di cui al comma precedente, che costituiscono un quota degli stanziamenti determinati dalla presente legge, è disposta mediante deliberazione della giunta provinciale, dietro presentazione di apposita domanda del legale rappresentante dell'associazione o istituzione corredata del programma di attività e del relativo preventivo di spesa.

(3) Le domande dovranno essere presentate all'ufficio mercato del lavoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il corrente esercizio finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi.

(4) Entro il termine che sarà fissato nel provvedimento di concessione le associazioni e istituzioni dovranno altresì presentare all'ufficio mercato del lavoro una relazione sull'attività svolta nell'anno, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.

Art. 5.

Provvidenze a favore degli emigrati che rientrano in provincia

(1) Alle provvidenze miranti a favorire il rientro in provincia degli emigrati altoatesini e dei loro familiari possono essere ammessi gli emigrati che precedentemente avevano o tuttora hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano e che rientrano stabilendovi la propria residenza dopo aver dimorato per almeno un anno all'estero.

(2) Dal requisito della permanenza di un anno all'estero si prescinde qualora gli emigrati altoatesini rientrano definitivamente in provincia a causa di malattia professionale, di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o perché versano in particolari condizioni di bisogno.

(3) Le suddette persone possono fruire soltanto una volta dei benefici previsti dalla presente legge e sono tenute alla restituzione di quanto loro concesso qualora entro un anno trasferiscano di nuovo la propria dimora all'estero. In tal caso si procede al recupero coattivo delle erogazioni effettuate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Rimborso spese

(1) Gli emigrati di cui all'art. 5 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di quelle di trasporto per le masserizie. Vengono rimborsate anche le spese per i familiari e per i parenti qualora questi facciano parte del nucleo familiare.

(2) Il rimborso si calcola tenendo presente il costo totale che risulta dall'uso del mezzo di trasporto pubblico economicamente più convincente sul percorso più breve.

(3) Qualora la lunghezza del percorso più breve sia superiore ai 600 chilometri, l'emigrato di cui all'art. 5 può utilizzare il mezzo aereo per il rientro in provincia.

Art. 7.

Indennità di pernottamento e diaria

(1) Alle persone di cui all'art. 5 della presente legge spetta l'indennità di pernottamento nella misura di L. 25.000 qualora il viaggio sul percorso più breve abbia durata superiore a otto ore.

(2) Spetta pure, per le persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, una diaria nella misura di L. 10.000 per viaggi della durata superiore alle cinque fino a sette ore di L. 15.000 per quelli da sette a dieci ore, di L. 20.000 per quelli da dieci a dodici ore e di L. 30.000 per quelli superiori alle dodici ore.

(3) La diaria non spetta qualora il viaggio venga effettuato col mezzo aereo.

(4) Gli importi di cui al presente articolo possono essere rideterminati annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 8.

Corsi per l'apprendimento della seconda lingua

(1) Sono ammessi alla frequenza gratuita dei corsi di bilinguismo, istituiti dall'amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1976, n. 45:

a) le persone di cui all'art. 5 della presente legge che intendono sostenere l'esame per l'accertamento delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

b) i loro figli se frequentano la scuola a partire dalla terza classe elementare fino alla quinta classe media superiore; la frequenza ai corsi può essere prorogata per un ulteriore anno qualora al termine del primo l'alunno non abbia raggiunto un profitto scolastico tale da ottenere la sufficienza nella materia della seconda lingua.

(2) Ove ravvisi la necessità, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad istituire appositi corsi gratuiti, di durata annuale, per l'apprendimento della seconda lingua da parte delle predette persone.

Art. 9.

Organizzazione dei corsi e rimborso spese per lezioni private

(1) I corsi saranno organizzati a livello circondariale o provinciale qualora, a causa del numero ridotto di partecipanti aventi diritto, lo svolgimento in sedi periferiche sia particolarmente oneroso per l'amministrazione provinciale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29.

(2) Possono essere rimborsate le spese sostenute dalle persone indicate alla lettera *b*) del precedente art. 8 per lezioni private, per un massimo di 100 ore annue, qualora per giustificati motivi non abbiano potuto frequentare i corsi istituiti oppure qualora i corsi non siano stati istituiti.

(3) Le spese per lezioni private possono essere rimborsate parzialmente o interamente, a seconda dello stato di bisogno della famiglia di appartenenza. Lo stato di bisogno verrà definito in base ad appositi criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

Art. 10.

Disposizioni procedurali

(1) La domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 6, 7 e 9 della presente legge, indirizzata al presidente della giunta provinciale, va presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di rientro all'ufficio mercato del lavoro, il quale provvede all'istruzione delle relative pratiche.

(2) Alla domanda deve essere allegato quanto necessario per comprovare l'ammontare delle spese per le quali si chiede il rimborso, nonché ogni altro documento utile per comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

(3) Ove le spese sostenute risultassero in moneta straniera, la liquidazione verrà effettuata sulla base del cambio ufficiale, con riferimento al primo giorno del semestre (2 gennaio-1° luglio).

(4) Tutti i fatti attinenti alla permanenza all'estero, alla composizione del nucleo familiare e alla durata del viaggio possono essere comprovati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

(5) L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto del presidente della giunta provinciale ed i relativi pagamenti sono effettuati da un funzionario delegato che all'uopo dispone di un'adeguata apertura di credito.

(6) I benefici previsti dalla presente legge sono incompatibili con quelli erogati da enti pubblici, compresi gli enti locali, eventualmente erogabili per gli stessi motivi.

Art. 11.

Aumento dei limiti di età ai fini dell'assunzione presso l'amministrazione provinciale

(1) Ai fini dell'assunzione presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, delle persone di cui all'art. 5, il limite massimo di età è aumentato nella misura degli anni di effettiva permanenza all'estero e per un massimo di cinque anni.

Art. 12.

Norma transitoria

(1) In prima applicazione delle presente legge la domanda di cui all'art. 10, primo comma, può essere presentata, purché il rientro sia avvenuto dopo il 1° gennaio 1982.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 400 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 102125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

(3) La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilità annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge privinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(4) All'inizio di ogni anno finanziario la giunta provinciale determina l'impiego dello stanziamento autorizzato per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e autorizza le aperture di credito di cui al quinto comma dell'art. 10.

Art. 14.

Variazioni al bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

Cap. 53020 (di nuova istituzione: cod. 5.3 - 1.5). — Provvidenze a favore degli emigrati altoatesini . . . . L. 400.000.000

In diminuzione:

Cap. 102125. — Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa . . . . L. 400.000.000

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 ottobre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(5675)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823400)